909 R
INTERNO

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 2 agosto 1960 concernente il disegno di nuova legge organica patriziale

(del . . 10 NOV. 1961

Il Patriziato è una istituzione che nel nostro Cantone è passata attraverso molti stadi. Mentre anticamente doveva essere una corporazione di stretto diritto privato pur marcando per gli aventi diritto anche la loro qualità politica di cittadini delle terre ticinesi, con la rivoluzione francese e la Repubblica Elvetica una ed indivisibile scomparve come ente a sè per fondersi con il Comune, così che Comune e Patriziato costituivano un ente unico nel quale il patrizio doveva essere cittadino elvetico ticinese di un Comune, e il *cittadino* doveva essere conseguentemente anche o patrizio o vicino.

Solo assommando in sè queste qualifiche, i diritti politici e quelli patriziali venivano riconosciuti. Al *forestiero* o allo *straniero* non veniva quindi riconosciuto nè il diritto politico nè quello patriziale.

Se mancava o l'una o l'altra delle qualità non si era riconosciuti « pares inter pares » nella comunità politica e patriziale.

Caduta l'Elvetica, il Patriziato come ente di diritto privato, pur confuso nel Comune, riprese senza alcun dubbio la sua funzione, i suoi diritti e le sue proprietà che erano state per la maggior parte ritornati dai Comuni.

In molti casi però il Patriziato come proprietario di *beni godibili* (boschi, pascoli ecc.) non li riprese più, li lasciò alla comunità politica che li aveva o integrati o ceduti a privati e scomparve come ente giuridico.

Nella maggior parte dei Comuni però il Patriziato come ente giuridico rivisse e la qualità di patrizio di qualche Comune era *indispensabile* per esercitare i diritti di cittadino attivo ed un *estero*, per conseguire la cittadinanza cantonale, doveva avere precedentemente acquistato il patriziato che poteva essere concesso solo per contratto volontario con un Comune del Cantone mediante l'assenso dei tre quarti dei patrizi con diritto di voto. Così la Costituzione cantonale del 23 giugno 1830 art. 16 lett. a) ed art. 17 lett. a).

Anche se posteriormente il Consiglio federale con suo decreto del 1. ottobre 1858 ritenne contraria alla Costituzione federale del 1848 la condizione richiesta della qualità di patrizio per esercitare il diritto di cittadino attivo, dal punto di vista storico questa riesumazione non perde della sua importanza.

In una sentenza del Tribunale di Appello dell'anno 1924 pronunciata in una vertenza nella quale si dibattè la qualità di patrizio del « Comune grande di Onsernone » riportata sul R.G.P. di detto anno a pag. 614/624, si ha del resto una rassegna cronologica di valore non indubbio pure dal punto di vista storico. La riportiamo in parte allo scopo precipuo di non dimenticare che l'istituto del Patriziato così e come venne a noi è anche oggi ente vivo che non si può, come taluno potrebbe pensare, far scomparire per ritornare alle posizioni create dalla Repubblica Elvetica una ed indivisibile.

Dice quella sentenza (pag. 620):

> « . . . Ma avvenimenti storici si verificarono che sconvolsero gli antichi tradizionali ordinamenti. La Repubblica unitaria elvetica emancipò il Ticino dalla sudditanza dei Cantoni confederati.

L'atto di mediazione del 19 febbraio 1803, che è la prima carta costituzionale che resse il Canton Ticino, nomina il Patriziato congiuntamente con il Comune, non prevede una organizzazione patriziale indipendente dall'ente politico e determinando all'art. 3 le condizioni per l'esercizio dei diritti di cittadino di una assemblea di Comune o di Circolo stabiliva, che se non si era prima patrizio d'una delle Comuni del Cantone dovevasi pagare alla Cassa dei poveri della Comune una tassa annua, mediante la quale si diventava comproprietario dei beni appartenenti al Patriziato e si aveva diritto ai soccorsi assicurati ai patrizi della Comune. Dunque il Patriziato è confuso con il Comune, è considerato come un elemento dello stesso e la Costituzione stessa fissava le condizioni per l'acquisto dei diritti inerenti al Patriziato, culminante quello della proprietà dei beni. Questo concetto ha poi ricevuto una speciale sanzione nella legge del 28 maggio 1806.

L'appartenenza al Patriziato è una condizione essenziale per la cittadinanza, il Patriziato diventa un istituto eminentemente politico e la legge dice che il Patriziato si ottiene da un Comune del Cantone. La legge non prevede neppure lontanamente, che possa esistere un Patriziato indipendente dal Comune, fuori o sopra il Comune. La legge parla in ogni articolo di Patriziato di Comune, di Patriziato comunale, di Patriziato della propria Comune, rinunciando al quale si rinuncia alla cittadinanza cantonale. I vari progetti di costituzione del 1814 ripetono la stessa cosa; l'art. 12 del progetto del 4 marzo, gli art. 9 e 19 del progetto sortito dal Congresso di Giubiasco, l'art. 11 del progetto del 24 ottobre, pongono come condizione dell'esercizio del diritto di cittadinanza l'essere patrizi di un Comune del Cantone. La Costituzione del 17 dicembre 1814, che resse il Cantone sino al 1830, esige pure per l'esercizio dei diritti di cittadino l'essere patrizio di un Comune del Cantone e dispone che l'acquisto di un Patriziato non potrà farsi, che per contratto volontario con un Comune del Cantone, mediante assenso dei tre quarti dei patrizi, che hanno il diritto di voto. Anche la legge del 3 luglio 1819 sull'acquisto della cittadinanza cantonale ribadisce la nozione del Patriziato di Comune, concesso dall'assemblea dei patrizi del Comune. La costituzione del 1830 conferma infine esplicitamente le disposizioni delle costituzioni anteriori (art. 16 lett. a] e art. 17 lett. a]). In tutto il diritto che fu in vigore a partire dal principio del secolo scorso il Patriziato è istituzione essenzialmente comunale e bisogna venire sino alla legge 1. giugno 1835, la prima legge organica patriziale, per trovare un timido accenno ad un Patriziato promiscuo fra due o più Comuni (art. 14) ...».

E continua in altra parte quella sentenza (pag. 622):

«.... Nessuno ha mai messo in dubbio che la Costituzione e la legge hanno potuto liberamente regolare la proprietà ed il godimento dei beni patriziali. Il Patriziato è infatti un ente pubblico, come esso ha potuto esistere per tradizioni storiche riconosciute dalla legge fuori dai limiti giurisdizionali del Comune, così la legge ha potuto restringere il Patriziato entro questi limiti giurisdizionali senza offesa a principii di diritto pubblico o privato...».

Non occorre dimenticare che in base alla rinascita legale dell'istituto patriziale, la nuova legge del 1. giugno 1835, che abrogava quella del 28 maggio 1807 sull'acquisto del patriziato dipendente da una costituzione che più non esiste, i soli cittadini patrizi d'un Comune (conosciuti sotto il nome di vicini) avevano diritto al godimento ed alla amministrazione dei beni del Patriziato, mentre quelli comunali distinti da quelli patriziali, venivano goduti da «tutti quelli che per istituzione o per consuetudine li hanno goduti finora» ed erano amministrati

esclusivamente dalle Municipalità. I rispettivi regolamenti ne dovevano poi stabilire le norme, ritenuto che spettava all'assemblea dei patrizi formare i regolamenti del Patriziato da approvare con i tre quarti dei voti dei membri componenti il Patriziato, e che i patrizi domiciliati in altro Comune avevano diritto d'intervenire all'assemblea del Patriziato cui appartengono senza però poter far parte dell'amministrazione patriziale. Era in quella legge del 1835 già contenuto il principio dell'obbligo di provvedere anche ai bisogni della comunità tanto è vero che gli istituti di pubblica educazione mantenuti dai patrizi potevano essere frequentati anche dai domiciliati mediante retribuzione per « l'aumento di fatica al maestro ».

Così pure il diritto all'Ufficio patriziale di applicare multe *come pena* era riconosciuto fino a franchi 100 per taglio di boschi proibito o di violazione di pascoli. La possibilità di accordare il patriziato, quindi di ammettere il postulante alla comproprietà e godimento dei beni e diritti patriziali, cautelata da molte formalità era già riconosciuta nei confronti dei ticinesi, ai quali, se domiciliati nel Comune da 5 anni e più, non poteva essere negato nemmeno il diritto di godimento in parte dei beni patriziali. Così si veniva già allora incontro ai bisogni di molti cittadini non patrizi necesstanti però di quei prodotti agricoli di cui disponeva il Patriziato.

La legge del 1835 disponeva inoltre il modo con il quale doveva essere calcolata la tangente o tassa che veniva richiesta per l'acquisto del diritto patriziale e come questo denaro doveva essere convertito : estinguendo cioè debiti patriziali, ove ne esistano. Se poi di questi non era carico il Patriziato, il detto capitale si doveva impiegare a frutto od anche « per la pubblica locale istruzione ». Poteva però l'Assemblea patriziale vendere, permutare, ipotecare, dividere ecc. con l'assenso di due terzi dei voti dei patrizi, e disporre liberamente di porzioni di terreno necessarie per la costruzione di case, stalle, mulini ed altri edifizi sì pubblici che privati, a condizione che il notaio che avrà rogato qualsiasi atto di vendita, cambio, divisione od ipoteca di beni patriziali dovrà notificarlo al Governo entro 15 giorni sotto la pena di Fr. 50,— e ciò anche perchè la minorità che si fosse manifestata a tale atti aveva diritto di ricorrere al Governo quando ne contestasse l'utilità.

Il giudizio sulle questioni relative alla amministrazione del Patriziato ed al godimento dei suoi beni è di competenza amministrativa mentre quello che riguarda la proprietà spetta ai Tribunali ordinari.

Fatti così questi brevissimi cenni storici senza pretendere di riandare la genesi del Patriziato ticinese che Rossi e Pometta, Angiolo Martignoni e Giuseppe Lepori hanno illustrato in testi di storia ed in monografie, devesi ammettere e riconoscere con il nostro Governo la necessità di una revisione generale della secolare legge organica patriziale del 23 maggio 1857 principalmente dopo che con il 1. marzo 1950 è entrata in vigore la nuova legge organica comunale.

Un po' per la volontà e la necessità di mettere armonia fra queste due leggi organiche, cardini della vita politica e civile del nostro Cantone, un po' per aggiornare alle nuove idee anche l'istituto patriziale nacque dunque la necessità di riformare la legge organica patriziale vecchia d'oltre un secolo.

Nella pubblica opinione si è ad un certo momento fatta luce qualche proposta tendente alla pura abolizione del Patriziato ordinando la fusione di questo istituto di diritto pubblico benchè con proprietà private, con il Comune ritornando così all'epoca anteriore al 1807 quando il Patriziato fu sommerso dalle idee che, portate attraverso l'Europa sulle bandiere degli eserciti della Repubblica francese e poi da quelli comandati da Napoleone, diedero vita alla Repubblica Elvetica una ed indivisibile, la cui vita fu però di poca durata come ognuno di noi sa. Tale opinione non è però stata sostenuta avanti la nostra Commissione che si è accinta di buon grado all'esame del messaggio del Governo di cui al presente rapporto, votando senza opposizione alcuna l'entrata in materia.

Il messaggio n. 909 del 2 agosto 1960 ed il nuovo progetto di legge, sono stati esaminati con attenta diligenza dalla vostra Commissione in molteplici sedute del corrente anno, dopo che il relatore si è più volte intrattenuto in conferenze con il presidente dell'ALPA, avv. T. Vassalli, che con alcuni delegati della predetta organizzazione è poi stato anche ricevuto dalla Commissione nella seduta del 7 luglio 1961.

A questo proposito occorre far presente che l'ALPA (Alleanza patriziale ticinese) si è occupata tanto comitalmente quanto assemblearmente del progetto di legge, ha avanzato molte proposte di modificazione, ha diretto a tutti i colleghi deputati un lungo memoriale spiegativo e a mezzo del proprio presidente si è prestata anche ad interpellare i diversi Patriziati per sapere come era regolata la questione delle *quadrelle*.

Non tutte le proposte dell'ALPA sono state accolte, diverse vennero invece condivise dalla Commissione. In ogni caso va reso grazie agli organi dell'Alpa per la loro collaborazione che ha servito a portare chiarezza su molti punti organizzativi dell'organismo patriziale.

Prima di addentrarci ad esaminare particolarmente le modifiche apportate dalla Commissione al progetto di legge organica patriziale presentato dal Consiglio di Stato con il suo messaggio n. 909 del 2 agosto 1960 e nell'intento di non parafrasarlo chè esso progetto contiene già tutti gli elementi di fatto e di diritto determinanti la necessità della riforma, ma di mettere nella loro giusta luce alcune decisioni della vostra Commissione che potrebbero sembrare ostiche a molti patrizi al giudizio dei quali la speciale e peculiare situazione dell'istituto patriziale potrebbe anche far velo per non condividere le opinioni nostre, occorre avantutto lumeggiare alcuni punti speciali di determinate questioni.

Alcuni punti controversi sono stati nel lavoro preparatorio chiariti, altri restano invece ancora insoluti e dovranno essere decisi dalla Sovrana Rappresentanza con l'accoglimento delle proposte della vostra Commissione.

Una volta espleto questo compito esamineremo in dettaglio in questo rapporto anche le diverse modifiche apportate al progetto governativo.

A titolo introduttivo vogliamo dare a diversi punti di somma importanza e di peso, maggiori spiegazioni ampliando alquanto la discussione.

Un *primo punto* che ne sembra meritare l'attenzione dei colleghi è quello che si riferisce alla precisa disposizione che *inibisce ogni e qualsiasi* divisione dei beni patriziali fra i membri del Patriziato e tende a ricostituire il patrimonio generale del Patriziato anche là dove durante il tempo passato è stato frazionato fra i singoli patrizi.

Questo principio è stato accettato da tutti e la Alleanza patriziale non vi ha fatto una decisa opposizione pur avendo sollevato non pochi dubbi a difesa della posizione acquisita in diversi Patriziati là ove per effetto di una divisione dei boschi patriziali nelle così dette *quadrelle* si paventava, da parte degli aventi diritto o proprietari o usufruttuari, una seria opposizione. Queste quadrelle, porzioni di boschi date in godimento, principalmente nel Sottoceneri, ai fuochi patriziali, costituivano da circa un centinaio d'anni una specie di diritto inalienabile accordato ai singoli fuochi patriziali che tagliavano il bosco o ne vendevano in pianta il legname o le affittavano per carbonificarlo. Una discreta opposizione si era quindi manifestata contro un eventuale ritorno al patrimonio generale dei Patriziati di queste quadrelle.

Allo scopo principalmente di portare chiarezza nella situazione di fatto, il vostro relatore, con il concorso del presidente dell'ALPA avv. Teodoro Vassalli,

ha fatto esperire una inchiesta presso i Patriziati interessati allo scopo principalmente di conoscere i veri rapporti di diritto intercorrenti fra Patriziato come ente e patrizi come fuochi dell'ente patriziale.

Si è così sottoposto un questionario alle Amministrazioni patriziali interessate per sapere :

a) se nel Comune esisteva il sistema delle quadrelle, delle particelle e dei lotti patriziali;

b) se in caso affermativo le quadrelle od i lotti erano inscritti nella partita censuaria dei singoli usufruttuari od in un catastro speciale?

c) se nel catastro comunale era inscritta una qualsiasi menzione che detti lotti o quadrelle appartenessero all'ente patriziale come proprietà oppure assegnati in usufrutto o sotto quale altra eventuale menzione;

d) a chi eventualmente erano imposti gli aggravi fiscali sì comunali sì cantonali per detti lotti o quadrelle, agli usufruttuari, all'ente patriziale od ai proprietari là ove fosse stata assegnata e riconosciuta la proprietà.
L'inchiesta ha dato il seguente risultato :

A) il sistema delle quadrelle patriziali è conosciuto nei Comuni di Riva San Vitale, Tremona, Maroggia, Melano, Rovio, Brusino-Arsizio, Capolago, Bruzella, Caslano, Gandria, Castel S. Pietro, Arogno, Muggio e Monte;

B) le quadrelle o lotti patriziali sono iscritti nella partita censuaria comunale dei singoli usufruttuari dei seguenti Comuni : Riva S. Vitale, Tremona e Gandria;

C) sono invece iscritti nella partita censuaria intestata al Patriziato nei Comuni di : Bissone, Salorino, Carona, Maroggia (catastro speciale), Melano, Besazio (sul catastro del Comune di Meride poichè i boschi sono posti nel territorio di quel Comune), Rovio, Brusino-Arsizio, Capolago, Bruzella, Caslano, Castel S. Pietro, Arogno, Arzo, Muggio e Monte;

D) le imposte comunali e cantonali sulle quadrelle sono pagate :

a) dai *singoli usufruttuari* nei Comuni di Riva S. Vitale, Tremona e Gandria,

b) *dal Patriziato* nei Comuni di : Bissone, Salorino, Carona, Maroggia, Melano, Besazio, Rovio, Brusino-Arsizio, Capolago, Bruzella, Caslano, Castel S. Pietro, Arogno, Arzo e Muggio.

Queste risposte hanno valso a dare al problema minore importanza di quanto lasciava supporre la opposizione manifestatasi in mezzo ai membri di qualche Patriziato.

La Commissione è arrivata così alla conclusione che là ove per ripartizione secolare (come p.e. a Riva San Vitale - Tremona e Gandria) i lotti e le quadrelle erano stati intestati agli usufruttuari nel catastro comunale, il Patriziato interessato potrà di caso in caso esaminare se possa pretendere che detti beni vengano reintegrati nel patrimonio generale dell'ente patriziale o se invece, in base al C.C.T. o al C.C.S. la rivendicazione della proprietà da parte del Patriziato possa difficilmente aver luogo. Invece là dove il lotto o la quadrella è assegnata al fuoco patriziale unicamente in usufrutto, le disposizioni della legge di cui agli art. 86, 87, 88, 108, 129 devono trovare piena applicazione ed il patrimonio dell'ente patriziale sarà così stato ricostruito entro il breve periodo decennale previsto dalla legge (art. 129).

La Commissione non si è però accontentata di questi elementi per condividere questa tendenza della legge di ripristinare il patrimonio patriziale, di cui alle disposizioni inerenti. Ha voluto avere dall'Ispettorato delle foreste la conferma della necessità dell'introduzione di queste nuove disposizioni a salvaguardia dell'interesse generale.

Ha così interrogato anche il sig. G. Grandi, ing. for. capo, dal quale ha ricevuto una estesa relazione che ha condiviso e che per la tranquillità della Sovrana Rappresentanza consegna in questo rapporto:

«Le quadrelle non sono altro che lotti o parcelle di boschi patriziali assegnati ai fuochi patrizi in godimento perpetuo: esse sono sconosciute nel Sopraceneri e ricorrono solamente nel Sottoceneri, particolarmente nel Mendrisiotto. Per meglio comprendere questa forma di sfruttamento boschivo ed i problemi che le quadrelle pongono, bisogna riandare un po' alle origini della legge forestale.

La legge federale sulla polizia delle foreste dell'11 ottobre 1902 ha sancito all'art. 33 il principio che "La divisione di foreste pubbliche, a titolo di proprietà o di goidmento, non può aver luogo se non con il consenso del Governo cantonale e soltanto a favore dello Stato, dei Comuni e delle Corporazioni".

In ossequio a questa tassativa disposizione il legislatore ticinese aveva previsto nel progetto di legge forestale cantonale del 1908, all'art. 17 testualmente:

"Le divisioni per godimento dei boschi patriziali a favore di singole persone, avvenute in precedenza alla presente legge, cesseranno di mano in mano che il bosco sarà maturo al taglio da farsi a vantaggio di chi ne aveva il godimento. In ogni caso però le divisioni per godimento di boschi cesseranno entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge".

Tale disposizione era certamente provvida, poichè — come si legge in un messaggio accompagnante il progetto di legge forestale del 22 febbraio 1908, "gli usufruttuari delle parcelle, fatte alcune lodevoli eccezioni, in generale poco o nulla si interessano delle parcelle stesse: *molti di essi le danno in affitto, non sapendo spesse volte dove le medesime si trovano, ed in generale vi si pratica l'economia forestale più irrazionale.* Riunite invece in un vasto areale possono essere governate ed utilizzate più razionalmente, con maggior profitto per tutti gli interessati".

Disgraziatamente la caduta della legge forestale cantonale del 19 giugno 1908, a seguito di una iniziativa popolare lanciata dalla Federazione dei Patriziati, ha lasciato insoluto il problema delle quadrelle.

Con la preparazione di un nuovo testo di legge si pensò di affrontare questa questione con metodi meno coercitivi, favorendo il graduale incameramento delle quadrelle da parte dei Patriziati, si limitò quindi il godimento delle quadrelle ai fuochi cui erano assegnate, vietando l'assegnazione a nuovi fuochi, proibendo il godimento per procura o locazione ai fuochi assenti e prevedendo il rientro delle quadrelle al Patriziato dopo la morte dell'usufruttuario o l'estinzione del fuoco.

Questi concetti sono rispecchiati negli art. 23, 24, 25, 26 della vigente legge forestale cantonale del 26 giugno 1912 e vennero pure approvati, non senza difficoltà dalla competente Autorità federale. Al riguardo nel messaggio del 9 gennaio 1912, per la ripresentazione in seconda lettura del progetto di legge forestale, che è poi entrato in vigore e vale tutt'oggi, si legge:

"L'Autorità federale, facendo essa pure uno strappo al dispositivo contenuto nel già più volte citato art. 33 ha, a parer nostro, escogitato una soluzione, sul tenore della quale potremmo tutti cadere d'accordo, inquantochè mentre riconosce esplicitamente la divisione delle *quadrelle in godimento,* ne prevede però con l'andar del tempo la loro

unione definitiva in un'unica proprietà patriziale. Ora nessuno vorrà negare come sia desiderabile, dal punto di vista forestale, che i boschi patriziali abbiano ad essere sottoposti ad una regola comune che ne sistemi i tagli a seconda di opportuni piani di assestamento e ne curi il lato protettore, quando per avventura delle regioni scoscese avessero, a seguito di tagli troppo vasti o mal condotti, a costituire un pericolo permanente per le campagne od abitanti sottostanti.

E se questo lento ritorno alla proprietà patriziale primitiva, quale fu ad un tempo e quale avrebbe dovuto sempre essere, non arriverà a soddisfare gli irriducibili difensori della sua divisione in perpetuo, non dimentichiamo tuttavia che il Patriziato, quale forza collettiva, ha un suprema interesse ad amministrare collettivamente la sua proprietà ed i primi ad usufruire di una saggia amministrazione saranno pur sempre i patrizi medesimi, i quali vedranno la proprietà comune aumentare progressivamente di valore e di conseguenza anche il suo reddito annuo.

La legge del 1912 ha favorito indubbiamente il parziale rientro, seppur lento, delle quadrelle ai Patriziati, anzi in certi Comuni c'è stata perfino la cessione volontaria da parte dell'usufruttuaria. *Comunque in certi Comuni del Mendrisiotto persistono ancora ed in forma assai estesa (certamente anche poichè la legge non è stata troppo rispettata) e tale da intralciare sensibilmente il miglioramento del patrimonio boschivo patriziale* ».

A cinquant'anni di distanza dal varo della legge forestale del 1912 occorre francamente ammettere che le quadrelle, *le quali rappresentano una forma antiquata e paradossale di sfruttamento boschivo, non si giustificano più.* A quei tempi la maggior popolosità dei villaggi delle valli, il maggior bisogno di legna d'ardere, lo sfruttamento più estensivo del suolo potevano costituire dei fattori attenuanti alla eliminazione delle quadrelle.

Oggigiorno non più, tanto che spesso gli usufruttuari di quadrelle ne fanno commercio vendendone in piedi la produzione a negozianti di legna. D'altra parte il fabbisogno di legna d'ardere vien coperto dal Patriziato con le assegnazioni di legna per uso domestico a prezzo di grazia.

E' comprensibile che chi ha beneficiato finora delle quadrelle cerchi di mantenere il possesso : ma preso atto tra l'altro che l'opposizione non è certamente accanita, occorre oggettivamente riconoscere che queste suddivisioni della proprietà patriziale non hanno più senso e che ai Patriziati stessi ne ridonda un danno. *Infatti, senza tema di smentita, possiamo affermare che le parcelle di bosco amministrate sotto forma di quadrelle sono in continuo decadimento e vorremmo dire, dal profilo selvicolturale, quasi in sfacelo.*

E gli inconvenienti sono tanto più sensibili se si pensa che ostacolano la conversione dei boschi cedui dei Patriziati verso boschi di alto fusto, di maggior valore e più redditizi.

Brenno Bertoni, da profondo conoscitore dei problemi della montagna, era avverso alle quadrelle ed alle suddivisioni in quanto vedeva nel Patriziato « la sola forma possibile della collettività economica, di quel comunismo di beni che è riconosciuto come insito all'economia dei pascoli e dei boschi ".

Per concludere avvertiamo che il Patriziato può attendere ancora ad assolvere una funzione importante per l'economia montana, al servizio della collettività e del benessere comune.

Ed il progetto di nuova legge è stato concepito appunto per meglio affermare la funzione di Ente pubblico del Patriziato, per la quale è incompatibile il mantenimento dell'uso delle quadrelle.

E' quindi molto importante che l'art. 129 del disegno di nuova legge organica patriziale non venga modificato poichè se diluito non sarebbe più consono allo spirito della nuova legge».

E questa è anche l'opinione definitiva della Commissione.

Un *secondo punto* concerne la questione a sapere se fra le disposizioni da abrogare all'art. 131 della progettata legge si debba comprendere anche l'art. 32 della legge forestale del 1912 che dispone :

«I proprietari di boschi pubblici verseranno alla Cassa cantonale una tassa del 5 % del valore del legname tagliato escluso da tassa il legname di uso interno».

Da parte dell'Alpa e di diversi membri della Commissione, simile disposizione è considerata una doppia imposta che deve scomparire poichè i Patriziati assolvono ai loro doveri fiscali tanto sulla sostanza quanto sul reddito sia in sede comunale sia in sede cantonale a tenore dell'art. 7 n. 2 della legge tributaria 11 aprile 1950.

Contro il mantenimento di questa tassa che, pur presentando per l'erario cantonale qualche interesse, non è però di portata tale da falcidiare in modo apparente le entrate fiscali del nostro Cantone, si sono opposti vivacemente i rappresentanti dei Patriziati, sostenendo fra altro che detta tassa fu del resto introdotta con parecchi altri provvedimenti finanziari al momento della nota crisi economica attraversata dal Cantone.

Si osservi che questa tassa non rappresenta il controvalore di una prestazione dello Stato per il servizio forestale, ma riveste in fondo unicamente e puramente carattere fiscale ed è pertanto semmai materia che dovrebbe trovare la sua sede pertinente ed appropriata nel quadro della legge tributaria, ma per certo non nelle norme della legge forestale e di quella di cui ci si occupa in questo momento ed alle quali sotto il profilo degli intendimenti di un miglior adattamento dell'istituto patriziale alla evoluzione che è andata manifestandosi dal momento dell'introduzione della vecchia legge a tutt'oggi essa evidentemente contraddirebbe.

Constatato infine che questa tassa ha rappresentato nell'anno 1960 una entrata di Fr. 72.613,60 (vedi contoreso Dipartimento costruzioni anno 1960 pag. 81) e che nei passati anni se non è stata inferiore non è stata certamente molto superiore, la maggioranza della Commissione ha accolto le desiderata del Comitato dell'ALPA ed ha di conseguenza abrogato anche questo art. 32 della legge forestale includendo tale disposto abrogativo all'art. 131.

Un *terzo punto* che merita di essere messo specialmente in rilievo e che ha dato luogo a nutrita discussione in seno alla Commissione, è stato quello che si riferisce alla creanda nuova impostazione che il progetto di legge dà alla qualità di *patrizio*.

Mentre ab immemorabile nel diritto patriziale consuetudinario e poi codificato il diritto di voto e di rappresentanza era riservato alla famiglia ovverosia al fuoco che di regola era rappresentato dal capo famiglia e che in ogni caso il fuoco poteva delegare la rappresentanza ad una persona sola, ora anche di sesso femminile, mentre antecedentemente al 1919 solo un maschio poteva esplicare il diritto di rappresentanza, il progetto conferisce questo diritto ad ogni *persona patrizia maggiorenne*, sia uomo o donna.

Innovazione profonda questa che, codificata all'art. 20 del progetto, cassa l'art. 2 della legge patriziale attuale che stabilisce in modo tassativo che « *all'Assemblea patriziale interviene un solo individuo maggiorenne per ogni famiglia o fuoco, maschio o femmina* ».

Tale innovazione è stata ed è tuttora fieramente avversata dall'Alpa che ha trovato sostenitori del vecchio sistema familiare in diversi membri della nostra Commissione la quale però ha accolto nella sua maggioranza il concetto dell'art. 20 che suona così : « *Ha diritto di voto in materia patriziale ogni patrizio maggiorenne uomo o donna, che non ne sia privato per uno dei motivi stabiliti dalla legge* ».

Il messaggio governativo dà ampiamente le ragioni di questa innovazione. Il relatore ha nel suo rapporto riassuntivo del giorno 8 settembre a.c. riferito. alla Commissione in merito a detto mutamento di rotta, come segue :

> « *Art. 20.* — L'Alpa insiste perchè sia ripristinato il diritto di voto solo al *fuoco patriziale* e non *personalmente* ad ogni singolo patrizio membro del Patriziato. La Commissione dopo discussione molto ampia ha a maggioranza accettato il nuovo art. 20.
>
> La vecchia legge patriziale del 1857 al suo art. 2 stabiliva che alla Assemblea patriziale poteva intervenire un *solo individuo per famiglia o per fuoco* che *sia maschio e maggiorenne : ove concorrano più individui vien preferito il più anziano.*
>
> Con la novella legislativa del 27 febbraio 1919 con rapporto dell'avvocato Tarchini su mozione Angelo Tamburini, venne accordato il diritto di voto anche alla donna con la dizione " *all'Assemblea patriziale interviene un solo individuo maggiorenne per ogni famiglia o fuoco, maschio o femmina* ".
>
> E' stato però dimenticato di stabilire (come prima era disposto) chi dei maschi o delle femmine del medesimo fuoco o della medesima famiglia può intervenire, se il più anziano o la più anziana, la più giovane o il più giovane.
>
> Il rapporto della Commissione della Legislazione sulla mozione Tamburini (vedi processo verbale Gran Consiglio sessione autunnale 1918 pag. 44, 774, 791) nulla dice in proposito. Si può quindi con la legge attuale presentare il pericolo paventato da qualche membro della Commissione, di screzi di famiglia, che non si presenterà solo nell'Assemblea patriziale al momento di un voto, di vedere cioè patrizi della medesima famiglia esternare voti contrastanti, ma già per designare il membro della famiglia che dovrebbe rappresentarla all'Assemblea.
>
> In ogni caso la diversità di opinione fra membri di un fuoco o di una famiglia non deve a mio modo di vedere importare la proibizione del diritto di voto ad ogni patrizio. Con la nuova disposizione credo si possa aumentare l'interesse dei *patrizi tutti* alla cosa patriziale senza menomarne nè l'esistenza nè la configurazione. Mantenere a pochi il diritto di decidere è più pericoloso che allargare tale diritto ».

La Commissione nella sua maggioranza ha confermata, in una delle ultime sedute, l'adesione già data all'art. 20 del progetto governativo.

Anche questa innovazione per i motivi addotti nel messaggio e per i giudizi favorevoli dati in Commissione da parecchi suoi membri oltre che dal relatore, farà scomparire una illegalità per cui a molte persone maggiorenni si inibiva il diritto di esprimere la propria opinione nei consessi patriziali. Si vivificherà così l'istituto patriziale e ne viene quindi proposta l'accettazione.

Un *quarto punto* di estrema importanza pure va segnalato particolarmente. Si tratta della situazione speciale che si creerebbe alla donna patrizia che sposa un non patrizio.

Il progetto di legge all'art. 15 dispone che la donna perde lo stato di patrizio quando sposa uno straniero quand'anche essa conservasse la cittadinanza svizzera : non disponendo invece che se la donna sposa un non patrizio perderebbe il suo diritto di patrizia, resta stabilito tacitamente che detto diritto le viene mantenuto. Non si tratta come è intuibile di una lacuna ma di un silenzio affermativo poichè dove la legge nulla dispone essa non nega un principio.

Di ciò si è ben accorta l'Alpa la quale nelle sue assemblee ha in nome dei Patriziati richiesto e poi insistito ancora nel suo memoriale diretto ai colleghi del Gran Consiglio perchè questo principio negativo fosse inserito nella legge con una aggiunta all'art. 15.

La domanda che fra le cause della perdita di patrizio per la donna sia compreso anche il matrimonio con un non patrizio non venne però accolta. La Commissione, che aveva già respinto questo suggerimento dopo averlo sottoposto a diverse riprese al vaglio della sua critica, ha definitivamente respinta la richiesta allineandosi alle ragioni del messaggio e del relatore sviluppate nella seduta del giorno 8 settembre a.c. del seguente tenore :

> « All'art. 15. Mantiene il punto di vista della Commissione, deciso nella seduta del 18 maggio 1961. Non si comprenderebbe questo grave pregiudizio portato alla donna, questa *diminutio capitis* di farle perdere il diritto e la qualità di patrizia se dovesse sposare un uomo *non patrizio*.
>
> Se la donna può mantenere la sua cittadinanza svizzera ed esercitare domani i suoi diritti politici nel caso venisse investita degli stessi, ciò che non potrà tardare, mal si comprenderebbe la privazione del diritto e della qualità patriziale sposando un uomo non patrizio, ticinese, attinente magari del medesimo Comune. Questa retrizione va contro tutto lo spirito della nuova legge patriziale.
>
> La nuova memoria dell'Alpa non scalfisce la decisione della Commissione e tanto meno il progetto di legge. In nessuna parte della legge si dice per esempio che si può essere *patrizio* di un solo *Patriziato*, mentre la legge comunale al suo art. 4 (contrariamente ad altri Cantoni) stabilisce che il cittadino ticinese non può avere più di una *attinenza* comunale !
>
> Ma nel Patriziato no. Tanto è vero che essendo riconosciuto Patriziato ogni *ente patriziale* (art. 2) vi sono certamente patrizi che possono appartenere a 2 o 3 degagne, vicinie, bogge ecc.
>
> Propongo quindi di non accettare la modifica negativa rchiesta dall'Alpa ».

E di questo parere è stata anche la maggioranza della Commissione.

Un *quinto punto* abbastanze interessante deve essere illustrato ancora separatamente prima di addentrarci nell'esame particolareggiato degli articoli del progetto di legge. Si tratta della competenza inappellabile delle decisioni del Consiglio di Stato emanate in materia di applicazione della legge patriziale. Il progetto di legge prevedeva al suo art. 120 che tutte le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 113 a 116 fossero riconosciute come inappellabili. Questi articoli da 113 a 116 contemplano una numerosa serie di funzioni degli organi patriziali la cui conoscenza in caso di annullamento da parte del governo sarebbe sottratta al diritto di ricorso

all'Autorità superiore. Tale situazione è ostica tanto all'Alpa quanto alla Commissione che ritengono doversi anche in questo campo armonizzare la legge organica patriziale a quella organica comunale.

Siccome quella legge dispone che sono inappellabili le decisioni governative prese in relazione agli art. 152/153 è giusto che siano inappellabili quelle che il Consiglio di Stato prende in virtù degli art. 115/116 L.O.P. similari ai predetti art. 152/153 della L.O.C.

Così nella materia patriziale, forse più delicata ancora di quella comunale, non si lascerà nascere il sospetto che mancando un'Autorità superiore di ricorso siano leciti tutti gli abusi e tutti gli arbitrii.

Se non sempre la Commissione dell'Amministrativo come Autorità di ricorso ha dato esempio di celerità nelle sue decisioni e la sua azione non è stata esente da critica, ciò non può portare all'estremo contrario di investire l'Autorità governativa di un potere insindacabile.

Si provveda là dove si puote e si propongano le opportune discipline atte a migliorare il funzionamento della Commissione dell'Amministrativo o si porti finalmente avanti il progetto della istituzione di un tribunale amministrativo del quale si parla da decenni.

Riconosciuta la necessità di tale istituto in generale da tutti coloro che si occupano dell'amministrazione pubblica, sarebbe più che ora si rimediasse alla lacuna lamentata.

Questo richiamo che la Commissione ritiene opportuno di rinnovare vorrà essere, lo si spera, accolto dal Consiglio di Stato al quale compete in virtù del nostro diritto costituzionale (art. 29 e 35) non solo il diritto d'iniziativa dei progetti di legge, ma in fondo anche un certo obbligo di proporre quei progetti di legge che si ritengono opportuni e necessari. In questo caso poi opportunità e necessità sembrano essere più che tali da finalmente decidere il governo ad operare come da più parti si reclama.

Ciò premesso passiamo a motivare succintamente le modifiche apportate al progetto di legge che raccomandiamo di accettare osservando che le stesse sono state preventivamente discusse ed accolte dal Consiglio di Stato.

Art. 2 Si tratta di una modifica piuttosto redazionale tanto della marginale quanto del contesto dell'articolo che tende a precisare maggiormente il concetto di *ente patriziale*.

Art. 4 L'aggiunta della frase « o degli enti patriziali » non occorre di speciali spiegazioni, essendo la logica conseguenza della modifica dell'art. 2.

Art. 8 Con l'aggiunta della frase « in tal caso perde i diritti sull'eventuale stato di patrizio precedenti » si è voluto togliere ogni ambiguità al testo dell'articolo e mettere nella sua vera luce la situazione della donna patrizia che sposa un patrizio di altro Comune, alla quale non deve essere fatta la concessione di mantenere e di conservare eventuali diritti patriziali precedenti che avesse avuto prima del matrimonio.

Art. 11 Il secondo capoverso è stato stralciato perchè pleonastico e quindi inutile, essendo la divisione dei beni o delle rendite patriziali, sotto qualsiasi forma e specie, *vietata expressi verbis* dall'art. 108 che inibisce la divisione fra patrizi di qualsiasi provento o capitali di proprietà del Patriziato.

Lo stralcio di questa disposizione non può però lasciare supporre nemmeno lontanamente che si possa permettere la divisione degli importi provenienti dalla concessione del diritto patriziale e ciò sia ben chiaro per tutti.

Art. 15 Si è già ampiamente spiegata, nelle considerazioni generali, la portata di questo articolo anche se non si trovano nel messaggio governativo delucidazioni speciali. Osservasi però che la disposizione della lett. *a* che parla della *perdita della cittadinanza* si riferisce alla *cittadinanza ticinese.*

Art. 20 La innovazione inerente all'esercizio del diritto di voto patriziale accordata ad ogni patrizio e non più limitata *al fuoco* patriziale è stata illustrata nelle premesse di questo rapporto per cui non occorrono altre argomentazioni.

Art. 27 La cancellazione della parola « incluso » non merita speciale spiegazione chè essa si spiega da sè stessa.

Art. 29 Specifica che ogni amministrazione patriziale deve allestire, a prova formale dello stato di patrizio, il registro dei fuochi ed il catalogo dei votanti. Non si specifica nella legge nè come questi registri devono essere, nè il loro formato, nè se si tratta di uno solo che comprenda le due situazioni in due distinti documenti. Dal 1950 è in vigore un formulario che ha dato buon risultato e perciò è stato mantenuto ed è tuttora usato. Come debba questo formulario essere confezionato sarà opera del Consiglio di Stato : se ritenesse opportuno modificare l'attuale, viste le critiche sorte in Commissione, provvederà di conseguenza. La legge non può perdersi in tutti i dettagli.

Art. 30/31 Concernono la tenuta dei registri dei fuochi e dei patrizi aventi diritto di voto. Il regolamento di esecuzione della presente legge preciserà la forma dei registri, il funzionamento degli stessi dei quali nella legge non si possono che indicare la natura e lo scopo ai quali devono servire. Del resto si ripete che questi registri sono già in uso oggigiorno. Si tratterà solo di correggerne la struttura per metterli in armonia con le nuove disposizioni dove si dimostrassero insufficienti.

Art. 32 Si stabilisce sostituendo un « e » con un « o », che la pubblicazione del registro dei fuochi ed il catalogo dei votanti vanno pubblicati ogni anno nei primi *tre sabati o domeniche* del mese di dicembre.

Il cambiamento è opportuno poichè con l'introduzione in molti Comuni dei sabati festivi e con la tendenza che sempre più prenderà piede dell'applicazione della così detta settimana corta, con il considerare il sabato giorno non lavorativo e quindi libero anche per le Cancellerie comunali e patriziali, non si può imporre la loro apertura per tutti e due i giorni ritenuti festivi; basterà uno solo.

Art. 33 Una aggiunta al primo cpv. di questo articolo del seguente tenore « o nella Cancelleria comunale » è stata introdotta per dare possibilità ai membri di quei Patriziati, che non avessero ancora un proprio locale, di esaminare il registro dei fuochi e del catalogo dei votanti in un locale adatto di cui ogni Comune è dotato.

L'obbligo di esporre il registro dei fuochi e del catalogo dei votanti che incombe all'Ufficio patriziale è quindi di molto facilitato e non sarà necessario scegliere altro locale meno idoneo alla bisogna prevista dall'art. 33.

Data questa aggiunta al I cpv. viene di conseguenza cancellata la prima frase del II cpv. che diventa completamente superflua.

Art. 36 Per le ragioni esposte nella parte generale del presente rapporto al quinto punto, viene cancellata dal I cpv. la frase « che decide inappellabilmente ». Non è quindi necessario ritornare sui motivi che hanno determinato la annullazione dal I cpv. di cui sopra.

Art. 37 Alla lett. *a* si sostituisce alla parola « domenica » quella di *giorno* e ciò in relazione all'emendamento apportato all'art. 32, in virtù del quale non essendo fisso l'ultimo giorno della pubblicazione che potrebbe essere tanto un sabato quanto una domenica, la dizione primitiva del progetto non è più opportuna.

Art. 38 A proposito della sottrazione della decisione sullo stato di patrizio alla magistratura giudiziaria ordinaria per riconoscerne la competenza al Consiglio di Stato quale Autorità del diritto amministrativo osserviamo che la innovazione è accolta favorevolmente. La sede più naturale per dirimere questa vertenza è certamente quella amministrativa che dà garanzia di unità di giudizio ed anche di una maggiore celerità di giudizio. Alla incertezza della giurisprudenza sulle contestazioni circa il possesso dello stato di patrizio si potrà così porre fine.

Occorre però a proposito di questa disposizione che conferisce alla Commissione dell'Amministrativo il giudizio di appello sulle decisioni del Consiglio di Stato, richiamare ancora una volta la necessità dell'organizzazione del Tribunale amministrativo se non si vuole ricadere poi dalla padella nella brace. Infatti potrebbe darsi che la Commissione dell'Amministrativo fosse meno sollecita dell'Autorità giudiziaria nel prolare il suo giudizio. Ed allora sarebbero altri guai ai quali bisogna proprio porre rimedio.

Come si è creato una Commissione fissa tributaria indipendente ed un tribunale delle assicurazioni, occorre che finalmente, ora poi che i compiti dell'amministrazione statale aumentano giornalmente, creare quell'Autorità di ricorso indipendente e preparata che dia ogni garanzia al cittadino di trovare un organismo che, in piena libertà scienza e coscienza, sappia rendere giustizia nel campo amministrativo. Rinnoviamo dunque questo richiamo perchè il Tribunale amministrativo sia finalmente creato e speriamo troverà la giusta eco presso i competenti organi statali.

Art. 41 Modificato nel senso che i beni appartenenti in comune a più Patriziati sono *di regola* amministrati da un consorzio da costituire di volta in volta dal Consiglio di Stato a seconda che esso ne ritenga l'opportunità. Ad evitare che una parte comproprietaria possa avere una preminenza sull'altra, il Consiglio di Stato provvederà a comporre l'Ufficio della delegazione consortile in modo da escludere una preminenza qualsiasi per cui sarà sufficiente stabilire il numero pari di delegati. Fissare il grado di interessenza dell'uno o dell'altro sarà da esaminare e da vagliare dall'Autorità istituente il Consorzio, che decide di volta in volta per i singoli casi. Rimane del resto sempre aperta la via dell'appello amministrativo all'Autorità superiore quando uno degli enti ritenesse di non poter accogliere la decisione del Governo istituente il Consorzio per l'amministrazione del bene di proprietà comune.

Art. 42 In conformità della L.O.C. si è ritenuto opportuno specificare che il sigillo dei Patriziati debba essere *di metallo*.

Art. 43 Introduce il diritto di voto ad ogni patrizio. Gia al *punto terzo* di questo nostro rapporto ci siamo ampiamente diffusi su questa innovazione per non dovere più spendere altre parole in proposito.

Art. 44 Venne aggiunta una lett. n, per prevedere fra le competenze dell'Assemblea patriziale anche la nomina della Commissione della Gestione.

Art. 45 E' stata modificata la dizione al II cpv. *quo* alla ricezione del conto consuntivo, modificando il verbo « riceve » con la frase « *prende cognizione del conto consuntivo* ». L'espressione ne sembra più giusta.

La proposta di ridurre il numero delle assemblee non è stata accolta, dato che a tenore dell'art. 46 immediatamente successivo, è competenza del Consiglio di Stato di derogare all'obbligo del mantenimento delle tre assemblee, quando ciò fosse ritenuto opportuno a seconda della particolare struttura dei singoli Patriziati: crediamo però che non convenga derogare dal principio statuito anche per mantenere una certa armonia con la L.O.C. Libero ogni ente patriziale di domandare e di ottenere a ragione veduta che il numero delle assemblee sia eventualmente ridotto. Abbiamo perciò lasciato invariata questa disposizione anche se non tutti i commissari ne condividono l'opportunità o la necessità.

Art. 44, lett.1) e 48 La Commissione non ha creduto di accogliere il suggerimento dell'Alpa, fatto proprio da qualche commissario, di imporre una maggioranza qualificata per la concessione dello stato di patrizio e così pure per lo svincolo del Patriziato. La legge attuale al suo art. 24 prevede la maggioranza qualificata di ¾ per la concessione dello stato di patrizio, ma solo nei casi in cui si tratti di forestieri del Cantone. Per i cittadini ticinesi anche la legge attuale richiede per la deliberazione relativa alla concessione dello stato di patrizio la semplice maggioranza dei presenti all'assemblea. Non si può oggi pretendere di più, vuoi perchè siamo in momenti nei quali occorre rinforzare il Patriziato, ma vuoi ancora perchè in virtù dell'art. 5 dell'odierno progetto di legge, lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese. La proposta retriva dell'Alpa non ha dunque potuto essere accettata. Non si vuol fare un passo a ritroso dalla presente situazione. Si raccomanda anche al Gran Consiglio, quando proposta simile venisse ripresentata *nel plenum*, di respingerla.

All'art. 49 è cancellata la parola « incluso ».

Art. 50 La semplice aggiunta di forma « nei Comuni » si comprende facilmente e non abbisogna di speciale annotazione.

Art. 53 Una proposta tendente a mantenere la limitazione della legge presente che riserva ai patrizi domiciliati nel Comune la possibilità di essere eletti nell'Ufficio patriziale non è stata accolta. Ed i motivi sono evidenti. Se si vuole assicurare la possibilità della partecipazione agli uffici patriziali di persone qualificate che in molti casi non sono domiciliati nel Comune; se si vuole evitare che in mancanza delle persone qualificate domiciliate nel Comune l'Ufficio patriziale non possa degnamente essere costituito, occorre far capo ai patrizi qualificati residenti fuori dalla giurisdizione comunale.

Il progetto domanda che il presidente sia domiciliato nel Comune, e ciò è sembrato garanzia sufficiente per la maggioranza della Commissione, che ha respinto il suggerimento anche per ragioni di opportunità. Infatti mal si comprenderebbe che patrizi qualificati, sol perchè domici-

liati in Comuni che magari distano poche centinaia di metri dal Comune del Patriziato, non possano far parte dell'Ufficio patriziale.

Art. 57 Modificato. Invece di sottoporre le dimissioni con un preavviso dell'Ufficio patriziale al Consiglio di Stato per la relativa decisione, si è ritenuto più opportuno di far accogliere o respingere in prima istanza dall'Ufficio patriziale la legittimità e l'esistenza della materiale impossibilità del patrizio invocante la malattia od un motivo grave per esimersi dalla carica. All'interessato, nel caso non venisse accettata la sua demissione, è dato il diritto di rivolgersi in via di ricorso al Consiglio di Stato che in questo caso decide inappellabilmente.

La procedura così adottata dalla Commissione appare certamente più sbrigativa e più pertinente alla situazione di fatto.

Art. 58 Modificata la dizione, è stato anche diminuito l'importo della multa prevista in Fr. 500,— a *Fr. 100,—*, con abbandono della denuncia alla Autorità penale.

Art. 60 Modificata la redazione precisando che l'Ufficio patriziale nomina « nella prima seduta successiva alla sua elezione » il vice-presidente.

Art. 63/64 Correzioni di redazione. Nessuna variante quindi degna di nota particolare.

Art. 71 Dalla marginale alla lett. b) n. 1 si cancellano le parole « *a) in generale* e *b)* » lasciando sussistere solo la nota di questo tenore : *ammortamento obbligatorio :* per questa correzione non occorrono spiegazioni particolari.

Art. 77 A proposito degli aventi diritto alla firma si ritiene opportuno che il Consiglio di Stato nel regolamento di applicazione preveda che questi signori debbano far parte dell'Ufficio patriziale.

Art. 82 Correzione di « irrogazione » in « applicazione » al II cpv.

La Commissione alla quale doveva essere rimesso un rapporto supplementare sulla questione abbastanza importante a sapere se il Patriziato ha qualifica e competenza di applicare e prelevare multe, facoltà prevista dall'art. 57 della legge forestale, non ha potuto ricevere a tempo questo rapporto nè sa se sia stato richiesto a qualche giurista al di fuori dell'amministrazione statale come era stato deciso.

Essa ha quindi, riesaminando la questione, ritenuto che tale facoltà possa essere riconosciuta senz'altro a condizione che i regolamenti patriziali specifichino in modo chiaro le contravvenzioni e le violazioni che possono essere considerate quali infrazioni e quale la procedura da seguire in odio ai contravventori.

La questione in sè può sempre ancora essere riesaminata e l'ultima parola non è del resto ancora definitivamente detta.

Art. 89 A proposito della disposizione contenuta in questo articolo che tende come è naturale ad impedire l'impoverimento del patrimonio patriziale, così che ai patrizi sia vietato il diritto di alienare i beni e di dividerne, come avvenne nel passato, il provento, si osserva che non deve però essere proibito che d'altra parte il Patriziato sia poi o messo in situazione precaria o non possa più intervenire nell'interesse pubblico a finanziare opere necessarie alla vita della comunità. Da ciò la possibilità di alienare beni a tale scopo, purchè, dice l'aggiunta votata dalla Com-

missione « *non sia questo atto comunque pregiudizievole agli interessi del Patriziato* ».

Art. 90 La Commissione ha lungamente dibattituto questa disposizione tendente ad impedire alienazioni di beni immobiliari patriziali senza la ratifica del Consiglio di Stato. Taluno vedeva in questa norma una « *diminutio capitis* » per le Amministrazioni patriziali, che avendo il carattere di ente pubblico devono essere libere ed indipendenti nella gestione dei loro affari. Altri invece, a conoscenza di vendite decise da Patriziati talvolta sconsiderate, di vaste superfici di fondi di proprietà patriziale, e di giochi poco simpatici orditi da speculatori che profittando del fatto di trovarsi di fronte ad amministratori patriziali poco pratici, ritengono questa norma opportuna e protettiva dell'interesse dei Patriziati e corrispondente naturalmente all'opera di vigilanza che lo Stato deve esplicare tanto verso i Patriziati quanto verso i Comuni. Arrogi poi che si tratta in concreto caso di permettere al Consiglio di Stato di sindacare le vendite in forma privata mentre laddove l'alienazione sarà avvenuta con le garanzie del pubblico concorso la decisione governativa sarà difficilmente contraria alle deliberazioni patriziali per quanto anche in questo caso vi siano esempi tali da lasciar nascere molti dubbi sull'efficienza stessa del pubblico concorso. Conviene quindi accogliere simile norma che dà allo Stato i mezzi per conservare l'essenza stessa del Patriziato.

La Commissione ha accettato la introduzione di questa norma limitativa dei poteri delle amministrazioni patriziali ritenendola protettiva degli interessi degli enti patriziali tanto più che all'articolo precedente ha disposto essere la alienazione de' beni patrimoniali concessa purchè non danneggi gli interessi dell'ente. Non bisogna del resto dimenticare che anche la LOC ha disposizioni più o meno equipollenti quando prescrive che le risoluzioni dell'Assemblea o del Consiglio comunale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere autorizzati dal Dipartimento dell'interno e che secondo l'art. 144 il Consiglio di Stato deve autorizzare il Comune a contrarre mutui e costituire in pegno i beni patriziali, e che poi secondo gli art. 140-141 oltre all'obbligo del concorso pubblico altre disposizioni più rigorose ancora vigono per accordare l'alienazione dei beni di proprietà dei Comuni. Anche di un eventuale diritto di prelazione a favore dello Stato o dei Comuni è stato fatto parola, ma il concetto, anche se può essere condiviso, è di difficile attuazione e disciplina per cui è poi stato abbandonata l'idea.

Art. 93 La Commissione preoccupata dalle difficoltà che si sono presentate nei Patriziati là dove l'aggiudicazione non sempre corrisponderebbe all'interesse del Patriziato e conscia che in molti casi anche il concorso è stato fonte di reclami, di litigi e di improvvide decisioni, ha accettato le disposizioni di questo articolo pur essendo nota la giurisprudenza della Commissione dell'Amministrativo in questa materia insufficiente e forse anche claudicante.

La norma che l'aggiudicazione debba essere fatta di regola al concorrente che ha offerto il prezzo più alto deve quindi considerarsi come impegnativa ; e *solo in casi straordinari* si può dipartirsi dalla precisa disposizione del migliore offerente. Il Consiglio di Stato essendo del resto autorità di vigilanza potrà e dovrà pur sempre intervenire là dove apparisse una stridente discordanza fra l'interesse del Patriziato e quello dei concorrenti. Arrogi che la aggiunta dell'ultimo capoverso di questo articolo contempla la possibilità di riaprire il concorso quando,

come già spesso è successo e potrà succedere anche domani, nessuna offerta presenti garanzie sufficienti ed i prezzi offerti fossero manifestamente svantaggiosi per il Patriziato. Siccome da proteggere sono le amministrazioni patriziali contro le mene che speculatori poco onesti possono ordire in comunella contro i Patriziati, occorre poterne stroncare la possibilità. E questa aggiunta deve parare alle possibili congiure contrarie agli interessi patriziali. E poi che sono molte volte in giuoco interessi patrimoniali cospicui il timore di simili congiure non deve essere scartato a priori. Occorre invece provvedere ad impedirne la possibilità, ed a ciò tende appunto l'aggiunta come ultimo cpv. dell'art. 93 che raccomandasi di accettare.

Art. 100 La cancellazione del richiamo all'art. 72 alla legge tributaria ritenuta pleonastica si spiega da sè.

Art. 100/101 La Commissione non ha potuto per motivi di opportunità accogliere nè la proposta dell'Alpa di ridurre il contributo massimo del 50 % previsto dall'ultimo cpv. dell'art. 100, nè quella di ridurre al 5 % l'importo massimo previsto dall'art. 101 del reddito netto del taglio di boschi per costituire un fondo di riserva forestale.

Se si vuol fare veramente opera di consolidamento del patrimonio patriziale devesi costituire al più presto un fondo di riserva di qualche consistenza come prevede l'art. 101. Così pure la eventuale contribuzione del Patriziato nella misura massima del 50 % alle opere pubbliche interessanti i Comuni che abbiano fatto capo alla compensazione cantonale è ritenuta equa. La Commissione opina che nel caso dove vi sia un Comune sbilanciato, mentre il Patriziato è *in bonis*, sia civico dovere dei patrizi di intervenire a collaborare alle opere di interesse pubblico, che il Comune dovesse intraprendere, anche se il Consiglio di Stato ritenesse di dover accollare al Patriziato un contributo del 50 %, massimo che non può essere superato. Siccome poi l'art. 100 fa dipendere il contributo sempre dalle disponibilità del Patriziato e dalla decisione del Consiglio di Stato non si capisce perchè si dovrebbe ridurre questa percentuale ! La Commissione ha accolto i due articoli nel testo presentato dal progetto governativo e ne raccomanda l'accoglimento.

Art. 102 La proibizione di dividere eventuali redditi del Patriziato ha incontrato ed incontrerà qualche opposizione principalmente da quei Patriziati che erano soliti corrispondere ai fuochi interessenze e versamenti in denaro o sotto altra forma che non fossero « godimento in natura ».

La Commissione unanime ha però riconosciuto che si deve porre fine a questo sistema. Il Patriziati che possono dare, fosse magari anche solo *uno scudo*, a titolo di interessenza patriziale ad ogni membro, impieghino questi fondi in modo migliore a pro' del bene pubblico.

Art. 104 In base alla norma di questo articolo viene stabilito che i patrizi potranno ricevere una volta all'anno legna *lavorata* da ardere per uso domestico. L'accenno alla parola *lavorata* è non solo opportuno ma necessario per impedire che tutti i patrizi vadano nei boschi a tagliare la legna di cui hanno bisogno per il loro uso domestico. Si è quindi inserito questo concetto nella legge avendo grande importanza in quanto deve essere il Patriziato a provvedere al taglio e dare in seguito la legna ai singoli patrizi. Da ciò la dizione di *legna lavorata*. E questa legna deve essere assegnata di volta in volta dall'Ufficio patriziale poi-

chè in qualche Patriziato i quantitativi di legna sono pochi e perciò la norma che solo ai pochi patrizi rimasti in luogo debba essere assegnata. Sembra, anche a detta dell'ispettore forestale Grandi che a dipendenza delle misure selviculturali cui l'ispettorato intende attendere, che difficilmente si offrirebbe la possibilità di assegnare qualche quantitativo di tale legname ai patrizi fuori del Comune.

Art. 105 La sostituzione della espressione di « grazia » con « favore » è determinata dal voler dare una indicazione precisa al fatto in sè, anche perchè il termine « di grazia », usato principalmente nei Patriziati della Leventina presso i quali significa il riconoscimento di un diritto, non è conosciuto nella generalità dei Patriziati dove non esiste questo diritto. Occorre quindi stabilire che la legna d'opera lavorata devesi concedere per gli scopi indicati ad un prezzo di *favore,* quindi a migliori condizioni di quelle che si farebbero o si fanno ai terzi.

Liberi i Patriziati della Leventina di usare nei loro regolamenti questa espressione ritenuto che negli altri dove *nessun diritto preciso* esiste di ottenere la legna d'opera lavorata, sarà la norma generale della legge quella a fare stato. Ciò che non può essere misconosciuto nè posto in non cale dagli Uffici patriziali interessati.

Art. 108 Da diverse parti è stato osservato che avendo molti patrizi costruito sul demanio patriziale con concessione espressamente acconsentita, oppure con tacita sopportazione, stalle, fienili o magari anche qualche casetta, occorre sanare queste situazioni.

La vecchia legge organica patriziale del 1835 riconosceva ai patrizi il diritto di ottenere il terreno necessario per la costruzione di case, stalle, mulini ed altri edifici sì pubblici che privati.

La L.O.P. del 1857 tutt'ora in vigore, al suo art. 59 dispone a favore dei patrizi od ai semplici abitanti e possidenti nel Comune la possibilità di ottenere dalla Assemblea patriziale il permesso di erigere fabbriche sui terreni patriziali, con l'avvertenza che l'erezione di fabbriche sulle Alpi non importa alienazione di dominio nè servitù perpetua se non in quanto il diritto di pascolo sia esso pure perpetuo.

Si comprende quindi come siano sorte molte di queste fabbriche se concessionate o meno, non è il caso qui di indagare. Basta constatare il fatto per accogliere il suggerimento della opportunità di regolare una volta per sempre queste situazioni. E da ciò l'aggiunta apportata all'art. 108 che viene ritenuta di tutta opportunità anche per dare assetto legale a queste costruzioni e poterle riconoscere di proprietà del patrizio che le ha erette.

Art. 120 Abbiamo già spiegato la portata della norma accolta nella parte introduttiva di questo rapporto al *punto quinto.* Non riteniamo quindi necessario soffermarvi ancora l'attenzione dei colleghi.

Son dunque appellabili tutte le decisioni del Governo salvo quelle dichiarate espressamente inappellabili e quelle prese in virtù degli art. 115 e 116, in armonia anche con la L.O.C.

Art. 131 I motivi dell'abrogazione dell'art. 32 della legge forestale cantonale da contemplare all'art. 131 sono state già ampiamente illustrate *al secondo punto* della parte introduttiva del rapporto. Non occorre dunque più spendere parola a commento della decisione commissionale.

La Commissione ritiene di poter raccomandare al Governo l'opportunità della revisione dell'attuale legge forestale cantonale, che pur

essendo legata a disposizioni federali che non possono essere nè ignorate nè poste in non cale dal Cantone e dai Patriziati, deve adattarsi ai tempi ed ai bisogni nuovi allo scopo di accelerare la costituzione di una sana economia forestale. Spera la Commissione che questo suo desiderio sarà preso in considerazione dall'Autorità governativa.

Siamo così giunti al termine di questo rapporto che se può apparire a qualcuno troppo lungo, non poteva, per l'importanza della materia, essere più breve. Il relatore si scusa se forse non ha toccato tutti i punti che hanno fatto oggetto di discussione. Crede però di avere toccato tutti quelli che dovevansi illustrare.

La Commissione raccomanda l'accettazione del progetto di legge da considerare come concordemente elaborato con i rappresentanti del Governo.

Per la Commissione della Legislazione :

F. Borella, relatore

Maino — Masoni — Induni — Celio — Coppi — Lafranchi — Snider — Barchi P.F.

ANNESSO 1

TESTO COMPARATIVO del disegno di legge presentato dal Consiglio di

Testo proposto con il messaggio del Consiglio di Stato

Disegno di

LEGGE ORGANICA PATRIZIALE

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 agosto 1960 n. 909 del Consiglio di Stato,

decreta:

Titolo primo

NORME GENERALI

Art. 1

Definizione e scopo del Patriziato

Il Patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla legge, il cui scopo consiste nella conservazione dello spirito viciniale, nel buon governo dei beni di cui è proprietaria e nel loro impiego a favore della comunità.

Art. 2

Campo d'applicazione della legge

Sono pure corporazioni di diritto pubblico soggette alle norme della presente legge le degagne, i vicinati, le squadre, le bogge e simili enti.

Art. 3

Garanzia legale

Ogni ente patriziale dev'essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.

Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini di cui alla legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Art. 4

Garanzia della proprietà

La consistenza dei beni di proprietà del Patriziato può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.

Modificazioni proposte dalla Commissione della Legislazione

Disegno di

LEGGE ORGANICA PATRIZIALE

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 agosto 1960 n. 909 del Consiglio di Stato,

decreta:

Titolo primo

NORME GENERALI

Art. 1

Invariato.

Art. 2

Altri enti patriziali

Sono pure considerate corporazioni di diritto pubblico e sono trattate alla stregua di Patriziati a norma della presente legge le degagne, i vicinati, le squadre, le bogge e simili enti.

Art. 3

Invariato.

Art. 4

Garanzia della proprietà

La consistenza dei beni di proprietà del Patriziato *o degli enti patriziali* può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.

cpv. 2 : rimane invariato.

Titolo secondo

DELLO STATO E DEI DIRITTI DI PATRIZIO

Capo I

Acquisto dello stato di patrizio

Art. 5

Presupposto dello stato di patrizio

Lo stato di patrizio è indissolubile dal possesso della cittadinanza ticinese.

Art. 6

Acquisto dello stato di patrizio
A. per filiazione

E' patrizio per nascita :

a) il figlio legittimo di padre patrizio;

b) il figlio naturale di madre patrizia.

Art. 7

B. per cambiamento di stato civile

Il figlio naturale di madre non patrizia acquista lo stato di patrizio, se il padre è patrizio :

a) per matrimonio del padre con la madre o in seguito a una sentenza di legittimazione;

b) per attribuzione giudiziale al padre con effetti di stato civile;

c) per riconoscimento da parte del padre o dell'avo paterno, se il figlio è ancora minorenne.

La moglie del figlio naturale e dei figli che ne seguono lo stato acquistano con lui la qualità di patrizio.

Art. 8

C. per matrimonio

La donna acquista lo stato di patrizia per il fatto del suo matrimonio con un patrizio.

I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo conservano lo stato di patrizio.

Art. 9

D. per concessione
1. condizioni

Lo stato di patrizio può esser concesso a un non patrizio alle seguenti condizioni :

a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente nel Comune in cui ha sede il Patriziato, o vi è domiciliato, da almeno venti anni;

b) se il richiedente, già membro di altro Patriziato, rinuncia e ottiene, per sè, la moglie e i figli minorenni, lo svincolo dal Patriziato precedente.

La rinuncia può essere condizionata all'acquisto del nuovo Patriziato.

Art. 10

2. tasse
a) importo

Per la concessione dello stato di patrizio può esser prelevata una tassa dell'importo massimo di Fr. 1.000,—.

Nello stabilire la tassa si terrà conto particolarmente delle condizioni economiche del richiedente, del tempo da cui la sua famiglia è attinente del Comune del Patriziato, della durata del domicilio del richiedente nel Comune medesimo, come pure di ogni altra circostanza per cui, a giudizio del concedente, il richiedente si fosse reso meritevole della concessione.

Titolo secondo

DELLO STATO E DEI DIRITTI DI PATRIZIO

Capo I

Acquisto dello stato di patrizio

Art. 5

Invariato.

Art. 6

Invariato.

Art. 7

Invariato.

Art. 8

La donna acquista lo stato di patrizia per il fatto del suo matrimonio con un patrizio : *in tal caso perde i diritti sull'eventuale precedente stato di patrizio.* C. per matrimonio

cpv. 2 : rimane invariato.

Art. 9

Invariato.

Art. 10

Invariato.

La tassa di concessione non può essere superiore in ogni caso all'importo di Fr. 300,— quando si verificano le seguenti due condizioni :

a) se la madre del richiedente apparteneva al Patriziato concedente immediatamente prima del matrimonio con il padre di lui;

b) se gli ascendenti della linea paterna del richiedente sono attinenti del Comune del Patriziato da almeno trent'anni.

Art. 11

b) devoluzione

Le tasse di concessione dello stato di patrizio devono essere devolute all'ammortamento straordinario dei debiti o impiegate per scopi d'utilità pubblica.

E' vietata, sotto pena di nullità, la divisione tra i patrizi di somme provenienti dalla concessione del Patriziato.

Art. 12

3. effetti

Nella concessione dello stato di patrizio sono compresi la moglie e i figli minorenni del richiedente.

Art. 13

4. procedura

La procedura per la concessione dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Art. 14

Adozione

L'adozione non comporta nè l'acquisto nè la perdita dello stato di patrizio.

Capo II

Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Art. 15

Perdita dello stato di patrizio
1. cause; in generale

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause :

a) per la perdita della cittadinanza;

b) per il matrimonio con uno straniero, quand'anche la donna patrizia conservasse la cittadinanza svizzera;

c) per lo svincolo dallo stato di patrizio.

Art. 16

2. svincolo
a) effetti

Lo svincolo dallo stato di patrizio non produce effetti per i discendenti del rinunciante, tranne nel caso dell'art. 9 lett. b).

L'Assemblea patriziale può rifiutare lo svincolo se il Patriziato è oberato, salvo per chi fosse domiciliato da almeno cinque anni fuori del Comune nella cui giurisdizione è situato il Patriziato.

Art. 17

b) procedura

La procedura per lo svincolo dallo stato di patrizio è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Art. 18

Riacquisto dello stato di patrizio
a) in generale

Chi riacquista la cittadinanza, riacquista per lo stesso fatto lo stato di patrizio.

Art. 11

cpv. 1 : rimane invariato.

cpv. 2 : è stralciato.

Art. 12

Invariato.

Art. 13

Invariato.

Art. 14

Invariato.

Capo II

Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Art. 15

Invariato.

Art. 16

Invariato.

Art. 17

Invariato.

Art. 18

Invariato.

Art. 19

b) donna sposata

La donna svizzera per nascita che ha perso lo stato di patrizia per il matrimonio con uno straniero, o che ha riacquistato la cittadinanza in virtù degli art. 58 e 58 bis della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, o che ha riacquistato la cittadinanza per reintegrazione o per successivo matrimonio con un cittadino ticinese o per naturalizzazione del marito straniero, riacquista lo stato di patrizia solo se il marito è deceduto, o se il matrimonio è dichiarato nullo o se è stato sciolto per divorzio ovvero se è stata dichiarata la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. In ognuno di questi casi lo stato di patrizio non si estende ai figli.

Capo III

Esercizio dei diritti patriziali

Art. 20

Diritto di voto

Ha diritto di voto in materia patriziale ogni patrizio maggiorenne, uomo o donna, che non ne sia privato per uno dei motivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 21

Fuoco patriziale

Il fuoco patriziale è costituito di un maggiorenne patrizio, uomo o donna, con economia propria, oppure di una comunione di persone patrizie, formanti un'unica economia domestica sotto l'autorità di un capo di famiglia.

La persona indipendente con economia separata e il capo di famiglia hanno la qualità di capo fuoco.

Art. 22

Esercizio dei diritti patriziali a) in generale

La facoltà d'esercitare ogni diritto patriziale nei limiti stabiliti dalla legge spetta a ogni patrizio con domicilio civile nella giurisdizione del Patriziato o fuori.

Per la convocazione alle Assemblee il patrizio domiciliato fuori Comune deve eleggere un suo recapito nel Comune del Patriziato presso un patrizio. Tale recapito dev'essere notificato all'Ufficio patriziale.

Art. 23

b) diritto di voto

L'esercizio del diritto di voto in materia patriziale è personale.

Non è ammesso il diritto di voto per procura.

Art. 24

c) diritti di godimento

I diritti di godimento dei beni del Patriziato sono esercitati per fuoco.

E' facoltà dell'Ufficio patriziale di fare assegnazioni particolari in natura, d'ufficio o su richiesta, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dei patrizi interessati.

Art. 25

d) costituzione o estinzione del fuoco

In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno della sua iscrizione nel corri-

Art. 19

Invariato.

Capo III

Esercizio dei diritti patriziali

Art. 20

Invariato.

Art. 21

Invariato.

Art. 22

Invariato.

Art. 23

Invariato.

Art. 24

Invariato.

Art. 25

Invariato.

spondente registro in seguito a notificazione da parte dell'avente diritto all'Ufficio patriziale.

In caso d'estinzione del fuoco per decesso, rinuncia degli aventi diritto o altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal corrispondente registro.

Art. 26

e) rappresentanza del fuoco

Per l'esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con la Amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato, di regola, dal capofuoco.

Il diritto di rappresentanza del fuoco può esser delegato ad altra persona, facente parte del fuoco o ad esso estranea, secondo le norme del diritto civile disciplinanti il mandato.

Art. 27

Privazione a) del diritto di voto

E' privato del diritto di voto in materia patriziale :

a) chi è privato dei diritti civici per sentenza penale;

b) chi è interdetto in virtù degli art. 369 e 370 del Codice civile svizzero;

c) chi è internato per malattia mentale o per decisione dell'Autorità amministrativa;

d) chi è sottoposto a una delle misure di sicurezza previste dagli art. da 42 a 45 incluso del Codice penale svizzero o è internato o è ricoverato giusta gli art. 14 e 15 dello stesso Codice;

e) chi sconta una pena privativa della libertà.

La privazione ha fine tosto che sia cessata la causa che l'ha provocata.

Art. 28

b) del diritto di rappresentanza del fuoco

Non è legittimato a rappresentare il fuoco il capo fuoco che fosse colpito da uno dei motivi di esclusione dell'art. 27.

In tal caso il fuoco è rappresentato dal membro più anziano.

Capo IV

Registro dei fuochi e catalogo dei votanti

Art. 29

Prova formale dello stato di patrizio

Lo stato di patrizio è attestato formalmente mediante la iscrizione nel registro dei fuochi del Patriziato; la qualità di avente diritto di voto, mediante l'iscrizione nel catalogo dei votanti. Sono legittimati a esercitare il diritto di voto i patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 30

Registro dei fuochi

L'Ufficio patriziale allestisce e aggiorna ogni anno, entro la fine del mese di novembre, su formulario ufficiale, un registro in cui sono iscritti i fuochi di cui si compone il Patriziato, con l'elenco dei nomi di coloro che ne fanno parte.

Art. 26

Invariato.

Art. 27

lett. d) è cancellata la parola « *incluso* ».

Art. 28

Invariato.

Capo IV

Registro dei fuochi e catalogo dei votanti

Art. 29

Invariato.

Art. 30

Invariato.

Art. 31

Catalogo dei votanti

L'Ufficio patriziale allestisce ogni anno, su formulario ufficiale, un catalogo in cui sono iscritti gli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 32

Pubblicazione annuale del registro e del catalogo

Il registro dei fuochi e il catalogo dei votanti sono pubblicati ogni anno nei primi tre sabati e domeniche del mese di dicembre.

Art. 33

Forma della pubblicazione annuale

La pubblicazione del registro dei fuochi e del catalogo dei votanti ha luogo con l'esposizione dei ruoli medesimi nell'Ufficio patriziale.

Se il Patriziato non dispone di una sede propria per il suo ufficio, il registro e il catalogo sono pubblicati presso la cancelleria comunale; per i Patriziati la cui giurisdizione si estende a più Comuni, presso la cancelleria del Comune in cui è situata la sede del Patriziato.

Art. 34

Variazioni; pubblicazione delle variazioni

Nel corso dell'anno l'Ufficio patriziale apporta al registro dei fuochi e al catalogo dei votanti le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa, comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.

L'Ufficio patriziale pubblica le variazioni durante venti giorni consecutivi all'albo patriziale.

Art. 35

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro dei fuochi o al catalogo dei votanti durante il periodo di pubblicazione.

Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono fatte decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all'albo secondo le norme dell'art. 34.

Art. 36

Ricorsi
a) legittimazione attiva

Chiunque ha diritto di voto nel Patriziato può contestare le iscrizioni nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti mediante ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro dei fuochi o nel catalogo dei votanti può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.

Art. 37

b) termini

I ricorsi contro il registro dei fuochi o contro il catalogo dei votanti devono essere interposti :

a) nel caso di pubblicazione annuale, entro quindici giorni a decorrere dall'ultima domenica di pubblicazione;

b) nel caso di variazione, entro l'ultimo giorno di pubblicazione della variazione medesima.

Art. 31

Invariato.

Art. 32

... nei primi tre sabati o domeniche ...

Art. 33

Forma della pubblicazione annuale

La pubblicazione del registro dei fuochi e del catalogo dei votanti ha luogo con l'esposizione dei ruoli medesimi nell'Ufficio patriziale *o nella Cancelleria comunale.*

Per i Patriziati la cui giurisdizione si estende a più Comuni, presso la cancelleria del Comune in cui è situata la sede del Patriziato.

Art. 34

Invariato.

Art. 35

Invariato.

Art. 36

cpv. 1 : in fine, sono cancellate le parole : « *che decide inappellabilmente* ».

cpv. 2 : rimane invariato.

Art. 37

lett. a) : nel caso di pubblicazione annuale, entro quindici giorni a decorrere *dall'ultimo giorno* di pubblicazione;

lett. b) : rimane invariata.

Art. 38

Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato è appellabile nel termine di quindici giorni avanti alla Commissione dell'Amministrativo.

Titolo terzo

DELL'ORDINAMENTO DEL PATRIZIATO

Capo I

Norme generali

Art. 39

Organi del Patriziato

L'Assemblea e l'Ufficio patriziale sono gli organi del Patriziato.

Essi amministrano il Patriziato secondo le competenze loro conferite dalla legge.

Il regolamento organico patriziale può delegare al Municipio locale le competenze che la legge conferisce di regola all'Ufficio patriziale; in tal caso il Municipio esercita tutte le funzioni che per legge spetterebbero all'Ufficio.

Art. 40

Elezione

L'elezione dell'Ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni, alla data fissata dal regolamento patriziale, nei modi stabiliti dalla legge del 19 novembre 1956 sull'elezione degli Uffici patriziali.

Art. 41

Amministrazione di beni in comune

I beni appartenenti in comune a più Patriziati sono amministrati da un Consorzio istituito tra i Patriziati stessi secondo le norme degli art. 110 e 111 della presente legge.

Art. 42

Sigillo patriziale

Ogni Patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev'essere apposta a ogni atto ufficiale.

Il sigillo e le sue variazioni sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 43

Assemblea; obbligo di partecipazione

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

La partecipazione all'Assemblea è obbligatoria per i patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune o nei Comuni in cui ha la sua giurisdizione il Patriziato.

Art. 38

Invariato.

Titolo terzo

DELL'ORDINAMENTO DEL PATRIZIATO

Capo. I

Norme generali

Art. 39

Invariato.

Art. 40

Sono cancellate le parole « *del 19 novembre 1956* ».

Art. 41

Amministrazione di beni in comune

I beni appartenenti in comune a più Patriziati sono, *di regola*, amministrati da un Consorzio istituito tra i Patriziati stessi secondo le norme degli articoli 110 e 111 della presente legge.

Il Consiglio di Stato decide di volta in volta sulla opportunità dell'istituzione di un Consorzio.

Art. 42

cpv. 1 : Ogni Patriziato deve avere un sigillo *in metallo* la cui impronta dev'essere apposta a ogni atto ufficiale.

cpv. 2 : rimane invariato.

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 43

Invariato.

Art. 44

Competenza dell'Assemblea patriziale

L'Assemblea :

a) elegge l'Ufficio patriziale;

b) adotta i regolamenti e li modifica;

c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;

d) stabilisce ogni anno il conto preventivo, esamina il conto consuntivo e ne delibera l'approvazione;

e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento; approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione d'ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;

f) autorizza l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;

g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;

h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere;

i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, gli stipendi del segretario contabile e degli altri incaricati del Patriziato;

l) concede lo stato di patrizio e lo svincolo dal Patriziato;

m) esercita tutte le competenze che non fossero conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 45

Assemblee ordinarie a) in generale

Le Assemblee ordinarie sono tre per ogni anno.

La prima riceve il conto consuntivo e nomina la Commissione della Gestione, fissando a quest'ultima un termine da sette a quindici giorni per la presentazione del suo rapporto.

La seconda esamina il rapporto della Commissione della Gestione; delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale e, ogni quattro anni, dopo l'approvazione dei conti e della gestione, elegge l'Ufficio patriziale.

La terza delibera sul conto preventivo.

Tra la prima e la seconda assemblea deve intercorrere un periodo di almeno tre settimane.

Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purchè figurino all'ordine del giorno.

Art. 46

b) deroghe

Il Consiglio di Stato può concedere deroghe all'obbligo della tenuta di tre Assemblee ordinarie giusta l'art. 45 in considerazione della particolare struttura dei singoli Patriziati.

Art. 47

Numero legale

L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un decimo dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune o nei Comuni del Patriziato.

L'Assemblea andata deserta dev'essere riconvocata dall'Ufficio patriziale e tenuta entro gli otto giorni, con l'avvertimento ch'essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti e

Art. 44

E' aggiunta la seguente lettera n):

n) *nomina la Commissione della Gestione.*

Art. 45

cpv. 1 : rimane invariato.

cpv. 2 : La prima *prende cognizione del* conto consuntivo...

Tutto il resto rimane invariato.

Art. 46

Invariato.

Art. 47

Invariato.

con la comminatoria di una multa di Fr 2,— agli assenti senza legittimo motivo.

Sono legittimi motivi di astensione :

a) il servizio militare;

b) la malattia comprovata;

c) la prolungata assenza dal Comune del Patriziato;

d) ogni altro motivo grave a giudizio dell'Ufficio patriziale.

La multa è applicata inappellabilmente dall'Ufficio patriziale.

Art. 48

Quozienti di voto

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti; per gli oggetti di cui all'art. 44 lett. e) f) g) h), a maggioranza di due terzi dei votanti giusta le norme applicabili secondo l'art. 49 della presente legge.

Art. 49

Convocazione e tenuta dell'Assemblea 1. Norme applicabili

La convocazione e la tenuta dell'Assemblea patriziale sono disciplinate dagli art. 14, 15 e da 17 a 34 incluso della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Art. 50

2. eccezioni a) Assemblea su domanda popolare

All'Assemblea su domanda popolare è applicabile l'art. 16 della legge organica comunale 1. marzo 1950, con la variante che i quozienti prescritti dallo stesso disposto sono computabili sul numero degli aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato.

Art. 51

b) Assemblea straordinaria; avviso a domicilio

In deroga all'art. 17 capoverso 2 della legge organica comunale 1. marzo 1950, l'avviso di convocazione dev'essere notificato al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 22, capoverso 2 della presente legge.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 52

Composizione

L'Ufficio patriziale si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente, e di un numero di supplenti non superiore ai due terzi dei membri.

L'Ufficio del Patriziato la cui giurisdizione si estende a più Comuni può avere fino a un massimo di nove membri.

Art. 53

Eleggibilità

E' eleggibile alla carica di membro e di supplente dell'Ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.

Il presidente deve avere il suo domicilio nel Comune o nei Comuni del Patriziato.

Art. 48

Invariato.

Art. 49

E' cancellata la parola « *incluso* ».

Art. 50

Aggiunta, in fine : « degli aventi diritti di voto domiciliati nel Comune *o nei Comuni* del Patriziato ».

Art. 51

Invariato.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 52

Invariato.

Art. 53

Invariato.

Art. 54

Incompatibilità a) per carica

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Art. 55

b) per parentela

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: padre e figlio, fratelli germani, consanguinei o uterini, suocero e genero.

Art. 56

Ricusa della carica: a) motivi

La carica di presidente, di membro o di supplente dell'Ufficio patriziale può essere ricusata quando ricorra uno dei seguenti motivi:

a) aver rivestito la carica durante l'intero quadriennio immediatamente precedente;

b) un'infermità che la renda eccessivamente gravosa;

c) l'età di 65 anni;

d) un altro motivo grave.

Art. 57

b) procedura

La ricusa dev'essere fatta valere davanti all'Ufficio patriziale.

Chi può ricusare la carica per uno dei titoli di cui all'art. 56 lett. a) e c) non è tenuto ad assumerla.

Se tuttavia l'assume non potrà più invocare gli stessi motivi come titoli di dimissioni.

Le dimissioni di chi invoca uno dei motivi dell'art. 56 lett. b) o d) sono sottoposte dall'Ufficio patriziale, con suo rapporto, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 58

Rifiuto illegittimo della carica

Se il presidente, un membro o un supplente dell'Ufficio patriziale rifiutano, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato applica al renitente una multa sino a franchi 500,— accompagnata da una diffida con cui l'interessato è formalmente invitato ad assumere la carica.

Se il renitente non ottempera alla diffida, il Consiglio di Stato ne ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione e lo denuncia all'Autorità penale.

Art. 59

Periodo di elezione; giuramento o promessa solenne

Il presidente, i membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Essi assumono la carica prestando giuramento o promessa solenne entro una settimana dal giorno dell'elezione davanti al giudice di pace, secondo le formule seguenti:

«Giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio, e così Iddio mi aiuti».

Art. 54

Invariato.

Art. 55

Invariato.

Art. 56

Invariato.

Art. 57

cpv. 1 : rimane invariato;

cpv. 2 : rimane invariato;

cpv. 3 : rimane invariato;

cpv. 4 : Le dimissioni di chi invoca uno dei motivi dell'art. 56 lett. b) o d) sono decise dall'Ufficio patriziale, riservato il ricorso dell'interessato al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 58

Rifiuto illegittimo della carica

Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell'Ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l'interessato a desistere dal diniego.

Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a Fr. 100,—.

Art. 59

Invariato.

« Prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempire coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio ».

Art. 60

Nomina del vice-presidente

Immediatamente dopo la sua elezione, nella sua prima seduta del quadriennio, l'Ufficio nomina tra i suoi membri un vice-presidente.

Art. 61

Nomina di commissioni

L'Ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, speciali delegazioni o commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Di ogni commissione o delegazione deve far parte un membro dell'Ufficio.

Le commissioni e le delegazioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 62

Competenze dell'Ufficio patriziale
a) in generale

L'Ufficio patriziale :

a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea;
d) eseguisce o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea;
e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea quando ne è interpellato;
f) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Art. 63

b) in particolare

L'Ufficio patriziale, in particolare :

a) cura il buon governo dei beni, specialmente dei boschi, degli alpi e dei pascoli di proprietà del Patriziato;
b) provvede all'incasso delle tasse patriziali e dei crediti, a soddisfare gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
d) fa eseguire i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
e) nomina gl'impiegati e assume gl'incaricati del Patriziato;
f) approva i piani di assestamento dei boschi;
g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso o a licitazione privata giusta le norme della presente legge;
h) allestisce e aggiorna il registro dei fuochi e il catalogo degli aventi diritto di voto in materia patriziale;

Art. 60

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'Ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente. Nomina del vicepresidente

Art. 61

Invariato.

Art. 62

Invariato.

Art. 63

lett. b): provvede all'incasso delle tasse patriziali e dei crediti, *soddisfa* gli impegni... ecc.

Il resto rimane invariato.

l) procede alla visita dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato di propria iniziativa o quando ciò fosse richiesto dall'Autorità di vigilanza.

Art. 64

Funzionamento dell'Ufficio patriziale: norme applicabili

L'Ufficio patriziale funziona e delibera secondo le norme degli art. da 72 a 85 inclusi, e 96 della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Art. 65

Lavori e forniture

I lavori eseguiti dal Patriziato e le forniture allo stesso devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro importo sia superiore a Fr. 500,—.

Il concorso dev'essere accessibile a chiunque, annunciato all'albo durante sette giorni consecutivi almeno e, quando il lavoro o la fornitura superino i Fr. 5.000,—, pubblicato una volta almeno nel Foglio ufficiale cantonale con un congruo termine prima della scadenza.

Sono inoltre applicabili gli art. 92 e relativi della presente legge.

La procedura concernente i concorsi e le corrispondenti aggiudicazioni è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Art. 66

Sportule

Per la consegna di atti, documenti, estratti, duplicati, certificati, l'Ufficio patriziale incassa sportule di cancelleria.

Il Consiglio di Stato fissa l'importo delle sportule, la loro destinazione e i modi di prelevamento.

Capo IV

Segretario contabile e altri incaricati

Art. 67

Segretario contabile, guardaboschi e altri incaricati: nomina

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario contabile, gl'incaricati stabiliti dal regolamento e, se proprietario di boschi, almeno un guardaboschi.

La nomina è fatta per concorso pubblico.

Il periodo di nomina scade, anche per gl'incaricati nominati nel corso del quadriennio, sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Le nomine generali devono essere fatte entro quattro mesi dall'elezione dell'Ufficio patriziale, salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato.

Se l'Ufficio patriziale non vi provvede, si presume la riconferma tacita.

Art. 68

Giuramento o promessa solenne

Prima di assumere il loro ufficio, gl'incaricati e gl'impiegati prestano giuramento o promessa solenne davanti all'Ufficio patriziale secondo le formule di cui all'art. 59 della presente legge.

Art. 64

E' cancellata la parola « *inclusi* ».

Art. 65

Invariato.

Art. 66

Invariato.

Capo IV

Segretario contabile e altri incaricati

Art. 67

Invariato.

Art. 68

Invariato.

Art. 69

Segreto d'ufficio; provvedimenti disciplinari

Gl'incaricati sono tenuti al segreto d'ufficio. Essi rispondono verso il Patriziato dei danni da loro cagionati intenzionalmente o per negligenza.

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la multa fino a Fr. 100,—;

c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;

d) la destituzione.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato dev'essere data la possibilità di pronunciarsi e di scagionarsi dei fatti che gli si imputassero.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a) e b) del presente articolo sono pronunciati inappellabilmente dall'Ufficio patriziale; quelli di cui alle lett. c) e d) sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Regolamenti

Art. 70

1. Conti
A. Anno amministrativo

Il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato si riferiscono al periodo contabile dal 1. di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 71

B. Contenuto
1. del conto preventivo
a) in generale
b) ammortamento obbligatorio

Il conto preventivo deve contenere le previsioni:

a) sulle entrate e sulle uscite ordinarie;

b) sulla entrate e sulle uscite straordinarie;

c) sulla devoluzione dell'avanzo ovvero sulla copertura del disavanzo della parte ordinaria e di quella straordinaria.

Nella parte ordinaria del conto preventivo dev'essere inclusa ogni anno una voce concernente l'ammortamento del debito consolidato nella misura minima del 2 %, oltre agli interessi del debito medesimo.

Art. 72

2. del consuntivo

Il conto consuntivo deve contenere:

a) il conto dell'esercizio ordinario;

b) il conto dell'esercizio straordinario;

c) il bilancio patrimoniale.

Art. 73

C. Forma delle deliberazioni

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

Art. 69

Invariato.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Regolamenti

Art. 70

Invariato.

Art. 71

Il testo dell'articolo rimane invariato.

B. Contenuto
1. del conto preventivo: ammortamento obbligatorio

Art. 72

Invariato.

Art. 73

Invariato.

Art. 74

D. Destinazione dei crediti

I crediti possono essere destinati dall'Ufficio patriziale solo per l'oggetto per cui essi furono accordati.

Art. 75

E. Sorpassi; crediti suppletori

L'Ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'Assemblea patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima Assemblea.

E' riservata la norma dell'art. 96 della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabile per analogia.

Art. 76

F. Prestiti a breve scadenza

Quando, nel corso dell'anno, l'Ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purchè siano integralmente rimborsati entro l'anno successivo.

Art. 77

G. Pagamenti e riscossioni: forme

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Il regolamento patriziale designa gli aventi diritto di firma collettiva con il presidente dell'Ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

Art. 78

H. Tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni: esenzioni

Determinate esenzioni quanto alla tenuta dei conti, ai pagamenti e alle riscossioni possono essere concesse dal Consiglio di Stato ai singoli Patriziati, avuto riguardo della loro particolare struttura economica e della natura dei diritti dei loro membri.

L'esenzione può essere vincolata a determinate condizioni ed essere revocata in ogni tempo a giudizio del Consiglio di Stato.

Art. 79

I. Norme esecutive

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme particolari circa la tenuta dei conti, la tenuta dei libri contabili e le registrazioni.

Art. 80

II. Controllo della gestione

Per il controllo della gestione dei Patriziati sono applicabili per analogia le norme degli articoli da 132 a 137 incluso della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Art. 81

III. Regolamenti

Il Patriziato è ordinato da un suo regolamento organico.

Esso è tenuto a disciplinare per regolamento le materie di sua competenza, in consonanza con la costituzione e la legge.

La pubblicazione e l'approvazione dei regolamenti è retta dalle norme degli art. 158 e 159 della legge organica comunale 1. marzo 1950.

Art. 74

Invariato.

Art. 75

Invariato.

Art. 76

Invariato.

Art. 77

Invariato.

Art. 78

Invariato.

Art. 79

Invariato.

Art. 80

Invariato.

Art. 81

Invariato.

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 82

Competenza

L'Ufficio patriziale punisce con multa fino a un massimo di Fr. 2.000,— i contravventori ai regolamenti patriziali o alle leggi di cui gli è affidata l'applicazione.

Le fattispecie comportanti l'irrogazione di una multa sono fissate dal regolamento patriziale.

Art. 83

Rapporti di contravvenzione

I rapporti di contravvenzione firmati da membri dell'Ufficio patriziale, dal segretario, dal guardaboschi o dagli altri incaricati del Patriziato che hanno prestato giuramento o promessa solenne godono della presunzione di fedefacenza.

I rapporti di terze persone sono presi in considerazione solo se suffragati da prove e a condizione che l'Ufficio patriziale faccia esperire sui fatti denunciati un'inchiesta immediata.

Art. 84

Principio di legalità

Sia nel rapporto di contravvenzione, sia nella decisione dell'Ufficio patriziale con cui si infligge una multa, devono essere citate le norme di legge violate dal contravventore.

Art. 85

Procedura e pagamento della multa

La procedura di contravvenzione e il pagamento della multa sono disciplinati dagli art. 119-120 della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabili per analogia.

Titolo quarto

DEI BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 86

Classificazione dei beni patriziali

I beni patriziali si distinguono in beni amministrativi, che servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico, e in beni patrimoniali.

L'Ufficio patriziale tiene l'inventario dei beni di proprietà del Patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Il regolamento d'applicazione fissa le norme d'esecuzione del presente articolo.

Art. 87

Amministrazione dei beni: coltura e sfruttamento dei terreni
a) in generale

L'Ufficio patriziale provvede alla buona amministrazione e veglia alla conservazione dei beni patriziali; cura il loro impiego nei modi più redditizi, a beneficio della collettività, senza che ne sia pregiudicata la consistenza.

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 82

cpv. 1 : rimane invariato;

cpv. 2 : la parola « irrogazione » è sostituita con la parola « *applicazione* ».

Art. 83

Invariato.

Art. 84

Invariato.

Art. 85

Invariato.

Titolo quarto

DEI BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 86

Invariato.

Art. 87

Invariato.

L'Ufficio patriziale provvede segnatamente all'utilizzazione, alla coltura e allo sfruttamento dei fondi agricoli o dei terreni di proprietà del Patriziato.

Art. 88

b) divieto

E' vietata l'assegnazione in godimento ai patrizi di particelle di boschi (quadrelle), di fondi agricoli o di terreni incolti (sorti, lotti) di proprietà del Patriziato.

Art. 89

Alienabilità dei beni
a) limiti

I beni amministrativi, di regola, sono inalienabili. I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere. Sono riservate le norme dell'art. 95.

La permuta dei fondi o la cessione di proprietà per la rettifica di confini non sono considerate alienazioni giusta la norma del presente articolo.

Art. 90

b) ratifica

Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio patriziale, ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato delle corrispondenti deliberazioni degli organi patriziali.

Art. 91

Pubblico concorso
a) obbligo; forme

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.

Il concorso dev'essere accessibile a chiunque, annunciato all'albo per un periodo di almeno sette giorni consecutivi e, quando il valore superi i Fr. 5.000,—, una volta almeno nel Foglio ufficiale cantonale con un congruo termine prima della scadenza.

Art. 92

b) eccezione

In casi straordinari, quando al Patriziato non ne può derivar danno e quando l'interesse generale lo giustifichi, il Consiglio di Stato può esonerare dall'obbligo del pubblico concorso, permettere modificazioni delle forme e particolarità corrispondenti e concedere, segnatamente, che l'alienazione, l'affitto o la locazione siano fatti per licitazione o a trattative private.

Il Consiglio di Stato può subdelegare al Dipartimento dell'interno o all'Ispettorato forestale cantonale la competenza a pronunciare l'esenzione di cui al capoverso precedente.

Sono riservate le norme di leggi speciali.

Art. 93

c) aggiudicazione

L'aggiudicazione dev'essere fatta, di regola, al concorrente che ha offerto il prezzo più alto.

Solo in casi straordinari, quando l'offerta più alta non presentasse, a giudizio dell'Ufficio patriziale, sufficienti garanzie di serietà, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente; in tal caso la deliberazione dell'Ufficio patriziale diventa efficace solo con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Art. 88

Invariato.

Art. 89

I beni amministrativi, di regola, sono inalienabili. I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del Patriziato. Sono riservate le norme dell'art. 95.

Alienabilità dei beni a) limiti

cpv. 2 : rimane invariato.

Art. 90

Invariato.

Art. 91

Invariato.

Art. 92

Invariato.

Art. 93

cpv. 1: rimane invariato;

cpv. 2 : rimane invariato;

E' aggiunto il seguente nuovo terzo capoverso :

Quando nessuna delle offerte presentasse sufficienti garanzie di serietà, oppure quando i prezzi offerti fossero manifestamente svantaggiosi per il Patriziato, l'Ufficio patriziale può decidere, con il consenso del Consiglio di Stato, la riapertura del concorso.

Art. 94

d) procedura

Il regolamento d'applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

Art. 95

Copertura del fabbisogno; tasse patriziali

Se la parte ordinaria del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l'Assemblea patriziale decide la copertura :

a) in primo luogo, attingendo ai frutti civili dei beni patrimoniali;

b) in secondo luogo, con il prelevamento di una tassa per ogni fuoco patrizio.

Solo in casi straordinari i beni patriziali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti di bilancio, purchè siano salvaguardati gl'interessi della collettività.

Art. 96

Costituzione in pegno di beni

I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.

I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Art. 97

Fidejussioni

Il Patriziato può costituirsi fidejussore a favore di enti pubblici o di associazioni locali d'interesse pubblico.

Il Consiglio di Stato, eccezionalmente, può dare al Patriziato l'autorizzazione a costituirsi fidejussore a favore di privati quando l'interesse del Patriziato fosse evidente.

Art. 98

Mutui

Il Patriziato può concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali d'interesse pubblico.

Il Consiglio di Stato, eccezionalmente, può autorizzare il Patriziato a concedere mutui anche a favore di privati quando l'interesse del Patriziato fosse evidente.

Art. 99

Divieto di speculazione

I beni di proprietà del Patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

Capo II

Contributi al Comune - Fondo di riserva forestale

Art. 100

Contributo per opere pubbliche

Nel caso in cui il Comune facesse capo alla compensazione intercomunale di cui all'art. 72 della legge tributaria 11 aprile 1950 il Patriziato o le corporazioni analoghe locali possono essere chiamati, avuto riguardo alla loro situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il Comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo

Art. 94

Invariato.

Art. 95

Invariato.

Art. 96

Invariato.

Art. 97

Invariato.

Art. 98

Invariato.

Art. 99

Invariato.

Capo II

Contributi al Comune - Fondo di riserva forestale

Art. 100

cpv. 1 : sono cancellate le parole «*di cui all'art. 72 della legge tributaria 11 aprile 1950*».

compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di compensazione, limitatamente alle disponibilità del Patriziato.

La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 50 %.

Art. 101

Fondo di riserva forestale

Il Patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10 % del reddito netto di ogni taglio di boschi a un fondo di riserva forestale.

I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l'esecuzione di lavori forestali.

Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l'impiego di tale fondo.

Capo III

Godimento

Art. 102

Godimento in natura; modi

I beni di proprietà del Patriziato possono dar luogo a un godimento in natura.

Il regolamento patriziale stabilisce i modi e le condizioni del godimento in natura, riservate le disposizioni che seguono.

Art. 103

Godimento in natura; partecipazione dei non patrizi

Il godimento in comune, come pascolare, far erba, fieno e strame, raccogliere legna morta, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento per i patrizi, non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie ticinesi domiciliate nel Comune del Patriziato, dietro pagamento di un'equa tassa fissata dal regolamento patriziale.

Art. 104

Assegnazione di legna da ardere

Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato.

I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, giusta le disponibilità.

Da quest'assegnazione sono esclusi i fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone. Il regolamento patriziale può escludere o ridurre proporzionalmente l'assegnazione ai patrizi domiciliati fuori Comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.

Art. 105

Assegnazione di legna d'opera a) lavorata

Ai fuochi patrizi può essere concessa, a prezzo di grazia, legna d'opera lavorata per la costruzione o la riattazione di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del Comune a cui si estende il Patriziato.

Art. 101

Invariato.

Capo III

Godimento

Art. 102

Invariato.

Art. 103

Invariato.

Art. 104

Invariato.

Art. 105

L'espressione « a prezzo di grazia » è sostituita con l'espressione « *a prezzo di favore* ».

Il quantitativo della legna d'opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento patriziale, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato a ogni fuoco non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

In ogni caso è esclusa l'assegnazione di legna d'opera da parte di più Patriziati allo stesso richiedente in misura superiore alle necessità reali determinate dalla costruzione dell'edificio di cui si tratta.

Art. 106

b) in piedi

L'assegnazione di legna d'opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna prive d'accesso per strada o teleferica, semprechè il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Art. 107

Divieto di cessione

I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti a persone estranee al fuoco avente diritto.

Art. 108

Divieto di ripartizione o di divisione

E' vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.

I redditi di capitali di proprietà del Patriziato o dei beni patriziali in genere, segnatamente il ricavo del taglio di boschi o della vendita di fondi devono essere destinati all'incremento del patrimonio patriziale, all'ammortamento dei debiti del Patriziato oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel Comune del Patriziato.

Titolo quinto

DELLA FUSIONE E DEL CONSORZIAMENTO DEI PATRIZIATI

Art. 109

Fusione

Due o più Patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.

In particolare due o più Patriziati possono essere fusi allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica e uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà, o quando la maggior parte dei fuochi d'uno dei Patriziati fossero i medesimi dell'altro.

Art. 110

Consorziamento

Due o più Patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di :

a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;

Art. 106

Invariato.

Art. 107

Invariato.

Art. 108

cpv. 1 : rimane invariato;

cpv. 2 : rimane invariato;

cpv. 3 : nuovo :

I proprietari di costruzioni su proprietà patriziali erette anche solo con il tacito consenso degli organi patriziali potranno chiedere e ottenere la cessione del sedime al prezzo stabilito dall'Assemblea patriziale.

Titolo quinto

DELLA FUSIONE E DEL CONSORZIAMENTO DEI PATRIZIATI

Art. 109

Invariato.

Art. 110

Invariato.

b) garantire il buon governo in comune dei boschi protettori giusta l'art. 29 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939.

Art. 111

Multe disciplinari

La procedura per la fusione o il consorziamento di due o più Patriziati può essere avviata d'ufficio dal Consiglio di Stato oppure in seguito a domanda dei singoli Patriziati al Consiglio di Stato.

Per il resto sono applicabili per analogia le norme procedurali della legge 6 marzo 1945 sulla fusione, la separazione e il consorziamento dei Comuni.

Titolo sesto

DELLA VIGILANZA SUI PATRIZIATI

Art. 112

Procedura

Il Consiglio di Stato è Autorità di vigilanza sui Patriziati.

Esso esercita questa vigilanza per mezzo del Dipartimento dell'interno.

Art. 113

Vigilanza a) competenza

La vigilanza sui Patriziati ha specialmente per oggetto :

a) il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei Patriziati e dei loro organi;

b) l'esame delle decisioni degli organi patriziali riguardanti la amministrazione, l'impiego di capitali di proprietà patriziale e la sorveglianza sull'amministrazione in genere.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità di vigilanza è legittimata a intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

A tale scopo è conferita al Dipartimento dell'interno facoltà d'indagine, d'esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi del Patriziato, come pure di controllo sui beni patriziali e sul loro impiego.

Art. 114

b) limiti

Il Consiglio di Stato, come Autorità di vigilanza, può annullare in ogni tempo le risoluzioni degli organi patriziali :

a) quando fossero in dissonanza a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;

b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del Patriziato o dei suoi membri.

Art. 115

c) annullamento di decisioni degli organi patriziali

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di Fr. 1.000,— ai membri degli organi patriziali o a quelli della Commissione della Gestione colpevoli d'inosservanza alle disposizioni o agli ordini dell'Autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Le multe disciplinari non possono essere messe a carico del Patriziato.

Art. 111

Invariato.

Titolo sesto

DELLA VIGILANZA SUI PATRIZIATI

Art. 112

Invariato.

Art. 113

Invariato.

Art. 114

Invariato.

Art. 115

Invariato.

Art. 116

Sospensione e destituzione

Se un membro dell'Ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, l'Autorità di vigilanza può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 75, ultimo capoverso, della legge organica comunale 1. marzo 1950 applicabile per analogia.

Se un membro dell'Ufficio patriziale è condannato alla pena della detenzione o della reclusione, anche se a beneficio della sospensione condizionale, il Consiglio di Stato può destituirlo dalle sue funzioni per il periodo d'elezione. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme della legge 19 novembre 1956 sull'elezione degli Uffici patriziali.

A ogni interessato dev'esser data la possibilità di presentare le giustificazioni scritte e, se del caso, di essere udito prima del provvedimento.

Sono riservate le norme del Codice penale svizzero.

Art. 117

Istituzione di una gerenza a) in caso di cattiva amministrazione

Se l'Ufficio patriziale non provvede agli affari di sua competenza o vi provvede in modo tale da pregiudicare manifestamente e in maniera grave gl'interessi del Patriziato o dei suoi membri, l'Autorità di vigilanza, dopo averlo preliminarmente ammonito, può sostituirsi all'Ufficio medesimo nell'amministrazione del Patriziato, direttamente o mediante un gerente oppure con una commissione di gerenza.

Tale misura ha fine non appena siano assicurati nuovamente il riassetto e la buona amministrazione del Patriziato.

Art. 118

b) in caso di cata costituzione dell'Ufficio patriziale

Se l'Assemblea patriziale non provvede all'elezione dell'Ufficio patriziale, o se quest'ultimo non può essere costituito per motivi d'incompatibilità secondo la norma dell'art. 55 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al Municipio locale l'amministrazione del Patriziato.

Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l'elezione di un Ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d'incompatibilità.

Art. 119

c) competenze dell'Assemblea

Nei casi stabiliti dagli art. 117 e 118 l'Assemblea patriziale mantiene nondimeno le sue competenze.

Art. 120

Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza

Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato come Autorità di vigilanza in applicazione degli articoli da 113 a 116 sono inappellabili.

Art. 121

Prestiti consolidati o in conto corrente: ratifica

Le deliberazioni dell'Assemblea patriziale concernenti prestiti consolidati o in conto corrente da contrarre dal Patriziato sono efficaci solo con la ratifica da parte del Dipartimento dell'interno.

Art. 116

Invariato.

Art. 117

Invariato.

Art. 118

Invariato.

Art. 119

Invariato.

Art. 120

Inappellabilità delle decisioni dell'Autorità di vigilanza

Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in applicazione degli articoli 115 e 116 sono inappellabili.

Art. 121

Invariato.

Titolo settimo

DEI RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PATRIZIALI

Art. 122

Legittimazione attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale :

a) ogni patrizio avente diritto di voto;

b) ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo.

Art. 123

Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le deliberazioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Art. 124

Annullabilità a) di tutte le deliberazioni degli organi patriziali

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale sono annullabili :

a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;

b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Art. 125

b) delle singole deliberazioni

Le singole deliberazioni dell'Assemblea o dell'Ufficio patriziale sono annullabili :

a) se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;

b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, oppure esclusi patrizi aventi diritto di voto, in quanto ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;

c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;

d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini, tumulti o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;

e) quando fossero state violate formalità essenziali prescritte dalla legge.

Art. 126

Termini

Le deliberazioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere annullate in ogni tempo in caso di ricorso; le altre sono annullabili quando il ricorso è interposto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Titolo settimo

DEI RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PATRIZIALI

Art. 122

lett. a): invariata;

lett. b): ogni altra persona *o ente* che dimostri un interesse legittimo.

Art. 123

Invariato.

Art. 124

Invariato.

Art. 125

Invariato.

Art. 126

Invariato.

Titolo ottavo

NORME TRANSITORIE ABROGATIVE E FINALI

Art. 127

Modificazione dei regolamenti patriziali

I Patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alle disposizioni della legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 128

Approvazione dei sigilli

All'entrata in vigore della legge ogni Patriziato è tenuto a presentare al Consiglio di Stato il suo sigillo per l'approvazione.

Art. 129

Assegnazione in godimento di fondi patriziali anteriore all'entrata in vigore della legge

Le assegnazioni in godimento di particelle di boschi (quadrelle), di fondi agricoli o di terreni incolti (sorti o lotti) operate prima dell'entrata in vigore della presente legge diverranno caduche non appena il bosco sarà stato tagliato o i frutti raccolti, e in ogni caso entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 130

Applicazione della legge

Il Consiglio di Stato è incaricato di emanare i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 131

Disposizioni abrogative

Sono abrogati :

1) la legge organica patriziale del 23 maggio 1857 con le successive modificazioni;
2) l'art. 2 lett. c) della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso amministrativo;
3) gli art. 24 capoversi 2 e 3, 25, 26, 62 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939;

e ogni norma contraria o incompatibile a quelle della presente legge.

Art. 132

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

Titolo ottavo

NORME TRANSITORIE ABROGATIVE E FINALI

Art. 127

Invariato.

Art. 128

Invariato.

Art. 129

Invariato.

Art. 130

Invariato.

Art. 131

cif. 1 : rimane invariata;

cif. 2 : rimane invariata;

cif. 3 : gli articoli 24, capoversi 2 e 3, 25, 26, 32, 62 del testo unico della legge forestale cantonale del 22 settembre 1939.

Art. 132

Invariato.